
Pubblicazioni
Centro Studi per la Pace
www.studiperlapace.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"
FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

TESI DI LAUREA
IN
DIRITTO INTERNAZIONALE

L 'APPLICAZIONE DEL DIRITTO BELLICO
NELLA GUERRA DEL GOLFO

Relatore

Ch.mo Prof.

Talitha VASSALLI DI DACHENHAUSEN

Candidato

Gianmarco BELLINI

Matr. 399/706

Anno Accademico 1998 -1999

CAPITOLO I

IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI

1. Le fonti del diritto bellico

Il diritto dei conflitti armati è quel complesso di norme del Diritto Internazionale, di origine convenzionale o consuetudinaria, specificatamente destinate a regolare i problemi derivanti dai Conflitti Armati Internazionali e non Internazionali.(1)

Tali norme, pongono, fra l'altro, dei limiti, per motivi umanitari, al diritto delle parti in conflitto, di scegliere, i metodi e gli obiettivi del combattimento in una determinata situazione operativa. In particolare, le sue disposizioni si applicano:

- a) alle ostilità in generale;
- b) alla condotta del combattimento da parte delle forze armate;
- c) al comportamento dei combattenti;
- d) alla protezione delle persone coinvolte nel conflitto (persone civili, personale sanitario e religioso, personale addetto alla protezione civile, alla protezione dei beni culturali, combattenti).

Il diritto dei conflitti armati entra in vigore con il sorgere dello “stato di guerra” o con l’inizio di una “occupazione” che non incontra resistenza.

Il momento finale, coincide con la fine dello Stato di Guerra. Sotto il profilo spaziale, l’applicabilità del diritto dei conflitti ha un ambito illimitato se si considera che lo Stato di Guerra produce effetti giuridici anche nei confronti degli Stati che non partecipano a quel determinato conflitto. Ha invece, un ambito limitato se ci si riferisce allo spazio in cui è esercitata la violenza bellica, spazio che è chiamato “regione della guerra

Il diritto in questione, si applica non solo agli stati parti dei trattati relativi, ma anche agli Stati che, non essendo parti di detti strumenti, accettano di applicare e di fatto lo applicano. Gli stati sono tenuti ad assicurare il rispetto, in ogni circostanza, delle norme del diritto dei conflitti armati. Da tale dovere discende quello di curare sia la diffusione delle norme stesse che la repressione delle loro violazioni. La dottrina del diritto dei conflitti armati sconfinava nel “diritto umanitario” nel momento in cui si prefigge per scopi umanitari, di rendere la guerra meno disumana attraverso la regolamentazione e l’imposizione di limiti al diritto delle parti in conflitto di scegliere i mezzi(2) ed i metodi di combattimento(3) per condurre le ostilità. Le disposizioni del diritto dei conflitti armati si applicano, in particolare, alla condizione delle ostilità, termine col quale si intendono tutti gli atti di

violenza materialmente esercitati da un belligerante contro l'avversario, allo scopo di indurlo a subire la propria volontà e tendono a regolamentare la condotta delle forze armate in combattimento, imponendo il rispetto delle regole del diritto bellico. I membri delle forze armate di una parte in conflitto secondo il diritto internazionale sono "combattenti" ed hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità, se cadono in potere della potenza nemica hanno diritto allo statuto di "prigioniero di guerra".

Sono soggetti destinatari delle norme del diritto bellico, con lo scopo di proteggerli, in una situazione di guerra: le persone civili, il personale sanitario e religioso, il personale addetto alla protezione civile, il personale addetto alla tutela dei BB.CC., nonché questi ultimi. Il diritto bellico o della guerra sul finire degli anni '50 è stato definito "diritto dei conflitti armati" in quanto destinato a disciplinare non solo le situazioni determinatesi per lo scoppio di una guerra fra stati, nella sua classica eccezione, ma tutte quelle situazioni di conflitti fra stati, o all'interno di uno di essi in cui si esercitava l'impiego della violenza armata. Negli ultimi anni le nuove concezioni giuridiche in materia di "diritti dell'uomo" hanno accentuato ed amplificato l'aspetto umanitario del diritto dei conflitti armati, spingendolo ad una regolamentazione non solo della condotta delle ostilità ma anche della protezione delle vittime di guerra. I principali strumenti convenzionali a tutela

dei diritti umani sono la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma nel 1950 ed il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 che obbligano gli stati al rispetto di tali diritti anche nel corso dei conflitti armati. Molta parte della dottrina, ha così cominciato a parlare di "diritto umanitario" confondendolo con il diritto dei conflitti armati. In realtà il primo abbraccia un ambito piuttosto esteso e multiforme del diritto internazionale, mitiga ed umanizza il diritto dei conflitti armati e rappresenta una materia complessa la cui importanza è universalmente riconosciuta. Esso si è sviluppato nel corso di decenni con andamento non sempre uniforme. In occasione di conflitti o al termine di essi, rilevata la necessità di mitigare le atrocità e le sofferenze, che ciascuna guerra inevitabilmente apporta all'umanità, si è tentato di riesaminare i comportamenti delle parti in causa per porre vincoli alle rispettive azioni belliche. Il diritto umanitario e quello dei conflitti armati si distinguono, ma si permeano anche a vicenda e pertanto sarà opportuno utilizzare una denominazione che non si presti ad equivoci per definire il diritto internazionale dei conflitti armati, e cioè il "diritto internazionale umanitario dei conflitti armati".

Le fonti del diritto internazionale bellico hanno essenzialmente natura consuetudinaria sebbene esso rappresenti uno dei primi settori del diritto

internazionale a ricevere un'ampia codificazione. Da un punto di vista storico, il diritto bellico o meglio la sua codificazione, cominciata ufficialmente nel 1856,

si presenta come una realtà in continua evoluzione, frutto di esperienze e di progresso. La codificazione del diritto internazionale della guerra ha inizio nella II metà dell'800 e precisamente nel 1856 quando fu adottata a Parigi la "dichiarazione sulla guerra marittima"(4), tuttora in vigore per la regolamentazione del blocco e del contrabbando di guerra.

Alla vigilia della 2^a Guerra Mondiale gli strumenti applicabili alla condotta delle operazioni militari erano i documenti prodotti dalle 2 Conferenze della Pace dell'Aja del 1899 e del 1907 che costituiranno un punto fermo per il futuro processo di codificazione.

Dopo la 1^a guerra mondiale, gli orrori causati dall'uso dei gas e l'apparizione di nuove armi furono d'impulso per l'adozione del Protocollo di Ginevra del 1925 sul divieto dell'uso di armi chimiche e batteriologiche. Il processo di codificazione non ha avuto per oggetto solo la disciplina della violenza bellica ed i diritti ed i doveri dei neutrali, ma anche la condizione delle persone che si trovano ad essere vittime di tale violenza.

A tal fine furono elaborate:

1) la Convenzione di Ginevra del 1864 sui feriti e malati con relativo

protocollo addizionale del 1868;

- 2) la Convenzione dell'Aya del 1904 sulle navi ospedale;
- 3) la Convenzione dell'Aya del 1906 sui feriti e malati;
- 4) le due Convenzioni di Ginevra del 1929 sui malati e feriti e sui prigionieri di guerra.

Ma il processo volto alla codificazione delle norme relative alla protezione della persona umana (civile, combattente, o prigioniero di guerra) si è sviluppato soprattutto dopo la II guerra mondiale con l'adozione delle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i due Protocolli aggiuntivi del 1977; la Convenzione del 1981 sulla limitazione o il divieto di talune armi convenzionali e la revisione del protocollo relativo alle mine del 1996; la Convenzione del 1993 sull'interdizione delle armi chimiche, che non è una convenzione di disarmo, ma è anche una convenzione di diritto umanitario perché vieta l'uso dell'arma chimica. La Convenzione di Ottawa del 1997 contiene invece norme di disarmo e diritto umanitario poiché vieta la fabbricazione e l'uso delle mine anti-uomo. Il diritto dei conflitti armati disciplina l'uso della violenza bellica stabilendo che essa non deve essere diretta contro la popolazione civile, ma solo contro obiettivi militari. Obiettivo militare possono essere sia le persone, cioè i combattenti legittimi(5), i membri delle FF.AA. avversarie, che le cose.

Tale distinzione è espressamente contenuta nel Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo alla “protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali” del 1977 che, all’art. 48, afferma che le parti di

un conflitto armato devono sempre distinguere tra popolazione civile e combattenti da una parte ed obiettivi civili e militari dall’altra. (6)

Il Protocollo in questione in relazione alle cose precisa il concetto di obiettivo militare all’art. 52, paragrafo 2 in base a due criteri l’uno inerente l’oggetto, l’altro il vantaggio militare che il belligerante ricava dalla sua distruzione o neutralizzazione. (7)

All’art. 53 stabilisce che i monumenti ed i luoghi di culto che costituiscono l’eredità culturale e spirituale dei popoli non possono essere attaccati.

In merito all’uso dei mezzi e metodi di combattimento il protocollo all’art. 35(8) stabilisce che le parti in conflitto non hanno un potere illimitato nello scegliere le armi ed i metodi di combattimento, ma sono sottoposti a severe limitazioni. Infatti non è consentito l’impiego di armi, proiettili, sostanze, nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili; e l’impiego di metodi o mezzi concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino danni all’ambiente

naturale.

Sempre l'ARI. 35, paragrafo 3 (nota 9) del Protocollo vieta l'uso di armi volte a causare danni particolarmente gravi all'ambiente naturale; la ratio di tale norma risiede nella necessità e nel dovere di proteggere l'ambiente e si presenta come un obbligo generale di protezione della natura contro danni estesi, durevoli e gravi.

Il principio ha una sua concreta applicazione in materia di armi di distruzione di massa, di armi chimiche, batteriologiche ed atomiche, ma non è rilevante in materia di armi convenzionali. Nel caso specifico quello che ricade sotto il divieto e la proibizione non è l'arma in sé, quanto l'uso che ne viene fatto (nel caso della Guerra del Golfo il bombardamento con il conseguente incendio dei pozzi petroliferi kuwaitiani, in grado di provocare un disastro ecologico).

Il primo fondamentale divieto dell'uso delle armi chimiche si ritrova nel Protocollo di Ginevra del 1925 che proibisce l'uso in guerra di "gas asfissianti, tossici o simili", mentre esse sono state definitivamente messe al bando con la Convenzione del 1993 sulla proibizione ed eliminazione delle armi chimiche entrata in vigore il 29/4/1997.

Circa il problema dell'uso delle mine antiuomo il 2° Protocollo della Convenzione sulle armi inumane del 1991, come modificato nel 1996,

contiene un divieto assoluto dell'impiego delle mine antiuomo non rilevabili, mentre la successiva Convenzione ratificata a Oslo il 18/9/97, sulla proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione e trasferimento, delle mine antiuomo e la loro distruzione ne vieta completamente l'uso. Sono inoltre vietati i bombardamenti a tappeto (art. 51, par. 5, I Protocollo del 1977), nonché quelli che hanno il solo scopo di terrorizzare la popolazione civile (art. 51, par. 7) e di piegare la resistenza psicologica dell'avversario. Il sorgere di un conflitto armato produce effetti sulla condizione dei sudditi nemici residenti nel territorio dei belligeranti, infatti i sudditi nemici possono essere interessati, mentre per la proprietà vige il principio secondo cui i beni degli stranieri di una parte in conflitto non possono essere confiscati. Le proprietà vengono poste sotto custodia in modo da impedire atti di confisca per tutta la durata delle ostilità.

La materia inerente il trattamento dei sudditi nemici e delle loro proprietà è disciplinata dalla IV Convenzione di Ginevra dagli artt. Da 35 a 46. (10) Uno degli obiettivi della guerra è l'occupazione in tutto o in parte del territorio nemico. Secondo il diritto internazionale un territorio è considerato occupato quando si trova posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico, e tale autorità è in grado di esercitarsi. L'occupante, è tenuto ad adottare le misure necessarie per ristabilire ed assicurare al meglio l'ordine e la vita

pubblica sul territorio occupato, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi ivi in vigore.

L'occupatio bellica è disciplinata dagli artt. 42 – 56 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907 dagli artt. 27 .33 e 47 .48 della IV Convenzione di Ginevra del 1949; dall'art. 5 della Convenzione sulla Protezione di Beni Culturali e dall'art. 72 e segg. del 1° Protocollo Aggiuntivo del 1977.

L'invasione del territorio di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato è un atto di aggressione. Per invasione si intende la penetrazione violenta di forze militari di uno Stato nel territorio di un altro Stato per scopi politico-militari ,ossia strategici, oppure soltanto tattici. La situazione che ne deriva per il territorio invaso è transitoria. La sua durata è infatti, breve, giacché o le forze di invasione sono rapidamente respinte oltre la frontiera violata, oppure si ritirano perché l'operazione consisteva in una incursione o scorreria. Se l'intenzione dell'invasore è di mantenere il possesso del territorio invaso, ed essa si realizza, quest'ultimo si trasforma in territorio occupato.(11)

Il combattente legittimo che nel corso di un conflitto armato internazionale cade nelle mani dell'avversario, cioè della potenza nemica, è considerato “prigioniero di guerra”. Lo status dei prigionieri di guerra e

disciplinato dal:

- Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aya (12), (all. to 1)
- dagli ARTT. 4 A 20 della 3A Convenzione di Ginevra del 1949(13),
(all.to 2)
- dal 1° Protocollo aggiuntivo del 1977, dagli artt. 43 – 43(14), (all.to 3)

La prigionia di guerra comincia nel momento in cui il combattente cade in potere del nemico(15), precisando che il prigioniero è in potere dello stato nemico e non degli individui che l'hanno catturato.

I prigionieri di guerra non sono tenuti a dare informazioni di carattere militare al nemico ed ai sensi dell'art. 17, parag. 1 della 3A Convenzione di Ginevra sono tenuti a fornire solo le informazioni personali relative al proprio nome, cognome, grado, data di nascita, numero di matricola(16).

La 3^a Convenzione disciplina dettagliatamente il trattamento dei prigionieri di guerra (artt. 25 e segg.) dopo aver precisato all'art 7(17) che i prigionieri di guerra non possono rinunciare in tutto o in parte ai loro diritti. Le rappresaglie contro i prigionieri di guerra sono espressamente vietate dall'art. 13, parag. 3, della 3^a Convenzione di Ginevra(18), ed essi devono essere trattati in ogni circostanza nel rispetto della loro persona e del loro onore (artt. 13 e 14 della 3^a Convenzione di Ginevra).(19)

L'ART. 118 della 3^a Convenzione di Ginevra impone che i prigionieri

di guerra debbano essere rimpatriati dopo la cessazione delle “ostilità attive”, al tal uopo non si richiede né la conclusione di un formale armistizio né la conclusione di un trattato di pace, quello che è realmente determinante è l’effettiva cessazione delle ostilità. Una dilazione ingiustificata del rimpatrio è considerata come una violazione del I Protocollo aggiuntivo che all’art. 85, parag. 4, lett. B) considera un infrazione grave, “...qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra”.

Un altro problema è quello del rimpatrio dei prigionieri di guerra contro la loro volontà. Al termine della Guerra del Golfo i delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa accertarono la reale volontà dei prigionieri e che non volevano essere rimpatriati ed il rimpatrio non è stato consentito nei casi in cui il Prigioniero di Guerra non volesse rientrare nel paese d’origine.(20)

La cessazione delle ostilità attive tra belligeranti avviene mediante la stipula di un armistizio(21). Esso è disciplinato dagli artt. 36 . 41 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aya del 1907 (**all.to 4**). L’armistizio nell’art. 37 è distinto in “generale” che sospende le ostilità degli stati belligeranti e “locale” che invece, sospende le operazioni per un raggio determinato e soltanto fra determinate frazioni degli eserciti belligeranti, è paragonabile così ad una tregua d’armi. (22)

Gli armistizi generali, che contengono clausole politiche e territoriali, sono sottoposti al normale procedimento di stipulazione dei trattati internazionali e sono sottoposti a ratifica ed a registrazione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite (art. 102 della Carta delle Nazioni Unite). Negli ultimi conflitti, la funzione dell'armistizio è stata espletata dal "cessate il fuoco" anch'esso distinto in generale e locale e disciplinato sempre dalle norme relative all'armistizio. Esso può essere autonomamente deciso dalle parti in conflitto, ma attualmente è misura intrapresa su spinta ed iniziativa delle Nazioni Unite. Ai sensi dell'art. 40 della Carta è il Consiglio di Sicurezza che raccomanda il cessate il fuoco come misura provvisoria⁽²³⁾. Il cessate il fuoco può essere raccomandato anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, qualora il Consiglio di Sicurezza, a causa del veto di uno dei membri permanenti, si trovi nell'impossibilità di deliberare. Il cessate il fuoco può avere una durata indeterminata ed in questo caso equivalere ad una cessazione a tempo indeterminato delle ostilità. Ma è il trattato di pace che pone definitivamente fine alle ostilità e fa terminare lo stato di guerra⁽²⁴⁾.

Il trattato di pace, spesso preceduto da un preliminare (preliminare di pace) contiene disposizioni relative ai territori degli Stati belligeranti, alle loro forze armate, ed ai trattati stipulati precedentemente alle ostilità che i contraenti intendono rimettere in vigore, ai danni di guerra, ed alle

riparazioni, quando il trattato disciplina i rapporti tra vincitore e vinto. I trattati di pace sono sottoposti al procedimento di stipulazione dei trattati internazionali e sottoposti a ratifica.

Essi contengono una clausola in cui viene specificato che lo stato di guerra è terminato.

La Guerra del Golfo ha fatto emergere una nuova prassi in merito alle conclusioni di un trattato di pace. Si è trattato di un conflitto combattuto da una coalizione di Stati sotto l'egida delle Nazioni Unite contro l'Iraq, la cui pace è stata conclusa mediante l'adozione di una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza (687/1991), alla cui accettazione da parte dell'Iraq è stata condizionata l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Kuwait ed Iraq. Da un punto di vista giuridico la risoluzione è assimilabile ad un trattato di pace, imposto unilateralmente dalle Nazioni Unite ad uno Stato responsabile di una aggressione.

La Risoluzione precisa i confini tra Kuwait ed Iraq, impone il disarmo dell'Iraq, con particolare attenzione alle armi di distruzione di massa e detta una procedura per il risarcimento dei danni derivanti dall'invasione dell'Iraq. La Risoluzione 687, pertanto, costituisce un esempio di un modo di cessazione delle ostilità e di regolamento delle conseguenze di un conflitto.

Il diritto bellico, è costituito da quel complesso normativo caratterizzato
TESI DI LAUREA di Gianmarco BELLINI - L 'APPLICAZIONE DEL DIRITTO BELLICO NELLA GUERRA DEL GOLFO

da meccanismi di garanzia come:

- il sistema delle potenze protettrici;
- la rappresaglia;
- Le sanzioni penali individuali in caso di commissione di crimini di guerra ed un meccanismo riconducibile all'inchiesta ed alla conciliazione consistente nella Commissione per l'accertamento dei fatti.

Si considera anche come garanzia del Diritto Bellico l'obbligo di risarcire i danni derivanti dalla violazione del Diritto Bellico. Le Potenze Protettici sono delle potenze neutrali incaricate di salvaguardare gli interessi delle parti in conflitto per quanto riguarda l'applicazione delle regole internazionali dei conflitti armati. Esse svolgono funzioni di collegamento tra le parti in conflitto per ogni questione relativa all'applicazione delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi protocolli, attività di soccorso e controllo continuo dell'esecuzione e del rispetto delle convenzioni da parte dei belligeranti. Le Potenze Protettrici sono Stati Neutrali, o comunque non coinvolti nel conflitto armato, incaricati di curare gli interessi dei belligeranti.

L'istituto della potenza protettrice nasce da un procedimento di designazione consensuale tra le parti belligeranti. Qualora il meccanismo di designazione della Potenza Protettrice non sia realizzabile, potrà essere

avviato il procedimento che prevede i sostituti della Potenza Protettrice che assolvono alle stesse funzioni. Nel caso in cui anche il sistema dei sostituti non sia attuabile, la potenza detentrica (cioè il belligerante sotto il cui potere si trovino i prigionieri di guerra o le persone in territorio occupato) dovrà richiedere l'intervento o accettare l'offerta di una organizzazione umanitaria quale il Comitato internazionale della Croce Rossa o di un'altra organizzazione imparziale.

In relazione alla Guerra del Golfo, le funzioni di controllo dell'osservanza del diritto umanitario sono state assolve dal CICR. La rappresaglia è un metodo di coercizione diretto ad indurre all'osservanza degli obblighi derivanti dal Diritto Internazionale l'avversario che viene meno agli stessi. Si tratta di atti normalmente illeciti che divengono leciti in reazione ad un torto commesso dallo stato contro cui la rappresaglia è diretta. Durante la Conferenza Diplomatica convocata per la conclusione del Protocollo Aggiuntivo prevalse la corrente di pensiero contraria alle rappresaglie belliche. Sono vietate le rappresaglie nei confronti di feriti, malati, naufraghi; l'art. 51, par. 6, del I Protocollo del 1977(25) vieta le rappresaglie che abbiano per oggetto attacchi contro la popolazione civile o i civili. L'art. 53, del I Protocollo vieta le rappresaglie contro i Beni Culturali ed i luoghi di culto; l'art. 55, par. 2 contro l'ambiente naturale, l'art. 56, par. 4 contro

opere ed installazioni contenenti forze pericolose. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3 della 3^a Convenzione di Ginevra sono vietate misure di rappresaglie contro i prigionieri di guerra, mentre per essere consentite devono avere per oggetto esclusivamente combattimenti e beni che costituiscono obiettivi militari. Altra garanzia del Diritto Bellico consiste nell'obbligo di repressione dei crimini di guerra, cioè di attività individuali lesive di beni protetti (i crimini di guerra insieme ai crimini contro la pace, es. aggressione, ed ai crimini contro l'umanità, sono appartenenti alla categoria dei crimini internazionali). Sulla base dello statuto e delle Sentenze dei Tribunali Militari Internazionali di Norimberga e di Tokio, che hanno operato alla fine della 2^a Guerra Mondiale, e delle Nazioni Unite 1950, sono considerati crimini di guerra: a) omicidio volontario, maltrattamenti e deportazioni per costringere la popolazione civile dei territori occupati a eseguire lavori forzati; b) omicidio volontario e maltrattamenti di prigionieri di guerra e naufraghi; c) presa di ostaggi; d) saccheggi di beni pubblici o privati; e) distruzione senza motivo di abitati; f) devastazioni non giustificate da necessità militare. Sono, altresì, considerati crimini di guerra le "infrazioni gravi" alle norme della Convenzione di Ginevra del 1949 e del Protocollo Aggiuntivo del 1977, infatti le prime considerano infrazioni gravi gli atti commessi contro le persone protette che sono in potere del nemico: malati, prigionieri, naufraghi,

civili dei territori occupati. Il I Protocollo qualifica come infrazioni gravi (art. 85, paragrafo 3) sia le violazioni commesse ai danni di persone cadute nelle mani del nemico, sia le violazioni gravi commesse sul campo di battaglia. Le “infrazioni gravi” per essere considerate tali devono comportare la morte o un pregiudizio grave per l’integrità fisica delle persone. I crimini di guerra sono imprescrittibili, così come sancito dalla “Convenzione sulla Imprescrittibilità dei Crimini di Guerra e dei Crimini contro l’Umanità”, adottata a New York il 1968 e dalla “Convenzione Europea sulla Imprescrittibilità dei Crimini contro l’Umanità e dei Crimini di Guerra” firmata a Strasburgo il 1974.

Sempre nel campo delle garanzie per l’applicazione e l’osservanza del Diritto Umanitario, un particolare riguardo va accordato all’attività svolta dalla “Commissione Internazionale per l’Accertamento dei Fatti“ di cui all’art. 90, I Protocollo Aggiuntivo 1977 (all.to 5).

La sua funzione è volta ad accertare se siano state commesse infrazioni gravi. La Commissione, organo di individui, svolge funzioni ispettive nel territorio dei belligeranti, accerta l’esistenza di eventuali infrazioni gravi alle Convenzioni ed al Protocollo, presenta alle parti in conflitto una relazione con le raccomandazioni che ritiene più opportune. Si tratta di un meccanismo che però non ha trovato mai applicazione(26).

Nell’ambito del Diritto Bellico la questione del risarcimento del danno

come forma di riparazione per l'illecito commesso, è affrontata sia dall'art. 3 della IV Convenzione dell'Aya 1907, che dall'art. 91 del I Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1977, in base ai quali una parte in conflitto che abbia commesso una violazione delle disposizioni del Regolamento annesso alla IV Convenzione o delle Convenzioni di Ginevra e del I Protocollo 1977 è obbligata a pagare "un'indennità". L'indennità è dovuta solo se altre forme di riparazione del fatto illecito non siano in concreto ammissibili (RESTITUTIO IN INTEGRUM, nel caso di aggressione: invasione od occupazione di un territorio).

Una parte in conflitto è quindi responsabile per tutti gli atti commessi dalle persone appartenenti alle proprie Forze Armate e tale responsabilità per la violazione delle norme del Diritto Bellico non deve essere confusa con il sistema dei "danni di guerra" e delle "riparazioni" stabiliti nei trattati di pace. In questo caso si tratta di obblighi imposti dal vincitore al vinto. Nei trattati di pace, infatti, sono calcolabili unitamente alle riparazioni ed ai danni di guerra, anche il risarcimento derivante dalla violazione di norme di diritto bellico, così come il trattato può contenere una clausola per la quale il vinto rinuncia a far valere ogni pretesa derivante da eventuali violazioni di Diritto Bellico commesse dal vincitore.

1.2 La disciplina dell'uso della forza nelle relazioni internazionali

Il Diritto Internazionale vieta la minaccia o l'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato(27). Prima dell'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite gli Stati godevano di una illimitata libertà nel ricorso all'uso della forza armata(28).

La Carta all'art. 2, parag. 4, che così recita: “I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'impiego della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”, in pratica aboliva questa libertà, portando a termine un processo culturale, politico, giuridico avviato dal Patto della Società delle Nazioni, dal Patto Kellogg –Briand(29) e dalla Sentenza del Tribunale di Norimberga. Anteriormente alla stipula del Patto della Società delle Nazioni, la guerra era un mezzo ammesso dall'ordinamento internazionale per la soluzione delle controversie internazionali, soprattutto di quelle politiche.

Uno fra i primi tentativi di limitazione del ricorso all'uso della forza armata si ritrova nell'art. 1, delle Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907(30) relative alla soluzione pacifica delle controversie, dove gli Stati contraenti convengono d'impiegare tutti gli sforzi necessari per il regolamento pacifico delle controversie (al fine di prevenire nella misura del possibile il ricorso alla

forza armata nel rapporto tra gli Stati). Il Patto della Società delle Nazioni, concluso nel 1919, entrato in vigore nel 1920, all'art. 10 obbligava gli Stati membri, "a rispettare ed a proteggere, contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica degli altri membri", limitando così la libertà degli Stati di ricorrere alla forza; gli Stati assumevano, infatti, "l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi" e per il perseguimento di tale scopo il Patto stabiliva una "moratoria" e due divieti assoluti. Veniva sancito il dovere di risolvere pacificamente le controversie internazionali, con l'obbligo per gli Stati di sottoporre le controversie a regolamento arbitrale o giudiziale o al Consiglio della Società delle Nazioni. Per la moratoria stabilita nell'art. 12 del Patto: gli Stati, in relazione alle controversie senza soluzione, e consequenzialmente producenti una possibile rottura, erano obbligati, prima del ricorso alle armi, all'attesa di 3 mesi dalla decisione arbitrale o giudiziale o dalla relazione del Consiglio. Venivano stabiliti, inoltre, il divieto di fare guerra ad uno Stato che si conformasse al lodo arbitrale o alla sentenza della Corte Permanente nonché il generale divieto di muover guerra nei confronti del membro che si fosse conformato alla relazione del Consiglio, purché questa fosse approvata all'unanimità. Il Patto, pertanto, non si presentava esaustivo e risolutivo rispetto al problema dell'esclusione dell'uso della forza, in quanto non eliminava totalmente il

ricorso alla guerra nei casi in cui la parte soccombente non si fosse uniformata alla sentenza della Corte Permanente o alla relazione unanime del Consiglio. La conclusione del Patto Kellogg-Briand costituisce un'altra tappa fondamentale del processo volto a limitare e bandire l'uso della forza armata. Il Patto consta di due soli articoli nei quali si dichiara solennemente di condannare il ricorso, alla guerra per la soluzione delle controversie internazionali e di rinunciare alla guerra come strumento di politica internazionale e si propone un modello pacifico di soluzione e componimento di problematiche conflittuali attraverso la ricerca di mezzi pacifici. Il Patto costituisce il fondamento giuridico per i processi di Norimberga e Tokio in quanto contiene la condanna della guerra quale strumento di politica internazionale.

Consequenziale, pertanto, fu nell'art. 6 dell'Accordo di Londra istitutivo del Tribunale di Norimberga, definire "crimine contro la pace: la progettazione, preparazione scatenamento o continuazione di una guerra di aggressione o di una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali; in sintesi la guerra di aggressione è un crimine internazionale, in particolare un crimine contro la pace".

L'importanza dell'Accordo di Londra sta nell'aver contribuito all'affermazione di nuovi principi giuridici quali la definitiva condanna

dell'aggressione, la sua qualificazione di crimine internazionale e la natura imperativa della norma che la interdice.

Con l'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite viene bandita definitivamente la guerra nelle relazioni internazionali⁽³¹⁾. La normativa della Carta si differenzia da quella del Patto della Società delle Nazioni o del Patto Kellogg-Briand per il rilievo che viene dato al concetto dell'uso della forza, e non della guerra, evitando così il ricorso a tutte quelle scappatoie che nel Patto o nel Covenant consentivano azioni militari che tecnicamente non si identificavano con la guerra. La Carta opera una distinzione tra le norme relative forza esercitata dai singoli Stati, da quelle relative al sistema di sicurezza collettiva che fa capo al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Nelle prime si individuano le disposizioni che sanciscono un divieto generale all'uso della forza nelle relazioni internazionali con le relative eccezioni. Il divieto è stabilito dall'art. 2, par. 4, mentre le eccezioni sono contemplate nell'art. 51 relativo alla legittima difesa individuale e collettiva. Nelle seconde il sistema di sicurezza collettiva trova regolamentazione e sostegno nell'art. 39 e segg., compreso il ricorso all'uso della forza esercitato direttamente dal Consiglio di Sicurezza ai sensi dell'art. 42. L'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, rappresenta il nucleo centrale della disciplina dell'uso della forza nel diritto internazionale attuale⁽³²⁾. E' importante

chiarire il significato del termine “Forza”.

Da un’analisi del testo e dei lavori preparatori della Carta delle Nazioni Unite, si può confermare che oggetto e divieto della proibizione sono soltanto la minaccia o l’uso della forza armata, e non anche la “Coercizione Economica”: la Carta infatti chiarisce il termine “forza” con l’apposizione “armata” che esclude qualsiasi riferimento alla “coercizione economica”.

I principi di Diritto Internazionale concernenti le “relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite” enunciati nella dichiarazione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2625 del 24.10.70, considerano la “coercizione economica” in relazione al principio del “non-intervento” e non a quello dell’uso della forza(33). La dichiarazione(34), infatti, non cita la “coercizione economica” tra gli atti che possono qualificarsi come “aggressione”. L’art. 2 par. 4 della Carta non vieta soltanto l’uso della forza armata, ma la semplice minaccia.

Oggetto della proibizione è la forza esercitata al di là del territorio statale, sia nei confronti di un altro stato, sia in uno spazio non soggetto alla sovranità di alcuno, come l’alto mare o lo spazio aereo sovrastante. Il problema si pone nel caso di “forza” esercitata all’interno del territorio statale contro organi o beni di uno Stato estero. L’articolo in questione, si riferisce

con chiarezza alla forza usata contro militari lecitamente stanziati all'interno del territorio statale, e tale evento rientra tra gli atti di aggressione di cui all'art. 3 della Risoluzione sulla definizione di aggressione⁽³⁵⁾ mentre, nel caso in cui la forza sia esercitata contro Agenti Diplomatici o contro la sede di una rappresentanza diplomatica, si violano altre norme del Diritto Internazionale, ma non l'art. 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite.

Quest'ultimo oltre a vietare l'uso della forza, o anche la semplice minaccia della stessa, vieta anche al minacciato l'impiego della forza armata che siano incompatibili con i fini delle Nazioni Unite, intendendo che la minaccia o l'esercizio della forza, quand'anche non violassero l'integrità territoriale, o dipendenza politica di un altro Stato, sarebbero nondimeno vietate ove fossero in contrasto con i fini stabiliti nell'art. 1 della Carta.

La natura dell'art. 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, presenta, un carattere di assolutezza ed inderogabilità, ma il divieto dell'uso della forza non è disposto solo da una norma di diritto internazionale pattizio, ma è sancito anche dal diritto internazionale consuetudinario⁽³⁶⁾.

La legittima difesa prevista nell'art. 51 della Carta delle Nazioni riconosce ad uno Stato membro dell'Organizzazione di reagire di fronte ad un'aggressione nel modo ritenuto necessario, nell'attesa che il Consiglio di Sicurezza adotti le misure necessarie per informare prontamente il Consiglio

di Sicurezza delle misure adottate(37). La legittima difesa(38) si qualifica come eccezione alla proibizione dell'uso della forza nelle relazioni internazionali. Tale eccezione è riconosciuta dal Diritto Internazionale consuetudinario e seppure non esplicitamente menzionata era presente anche nel Covenant della Società delle Nazioni e nel Patto Kellogg-Briand. Esistono due diverse scuole di pensiero giuridico che esprimono posizioni differenti in merito all'esercizio del diritto alla legittima difesa. Una parte della dottrina afferma la liceità della legittima difesa preventiva facendo leva sull'aggettivo "naturale" che qualifica la legittima difesa.

L'art. 51 precisa, infatti, che "nessuna disposizione del presente statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite".

In quest'ottica l'aggettivo naturale sta ad indicare solo una formula esemplificativa del diritto di uno Stato ad esercitare naturalmente la propria difesa, in quanto la legittima difesa è un diritto connaturato con l'esistenza stessa degli Stati, e nessuno Stato può esserne privato, ma l'art. 51 della Carta nella sua minuzia fa chiaramente propendere per l'interpretazione che sostiene l'esercizio della legittima difesa solo dopo un attacco armato.

Il diritto di legittima difesa può essere esercitato solo se si sia verificata una violazione particolarmente grave dell'art. 2, parag. 4, della Carta delle

Nazioni Unite, cioè un attacco armato. E' difficile tuttavia definire il concetto di "attacco armato" in relazione all'identificazione dei beni oggetto della violenza, affinché sia lecito l'esercizio del diritto alla legittima difesa.

Tra tali beni rientrano il territorio e gli altri beni simbolo della sovranità (corpi di truppa lecitamente stanziati all'estero e navi ed aeromobili militari).

L'art. 3 della Risoluzione sulla definizione di aggressione ritiene che gli atti qualificanti un'aggressione siano quelli compiuti contro la flotta mercantile o aerea (civile di uno stato), mentre non vengono citati né i cittadini all'estero né altri organi dello stato come agenti diplomatici. Tale categoria di individui rappresentano un'estensione del territorio statale, ai fini della nozione di attacco armato e dell'esercizio del diritto di legittima difesa.

Per ritenere lecito l'esercizio del diritto alla legittima difesa bisogna determinare:

- a) le caratteristiche;
- b) le modalità;
- e) l'entità dell'attacco armato.

Un attacco armato può essere compiuto non solo mediante le truppe militari regolari di uno Stato, ma anche attraverso gruppi armati, non direttamente inquadrabili nell'organizzazione politico-militare di uno Stato, ma agenti secondo le sue direttive con la conseguenza che quest'ultimo si

rende responsabile di tali atti. Si parla in questo caso di “aggressione indiretta”(39).

Costituisce, pertanto, attacco armato l’invio da parte di uno Stato di bande o di gruppi, di forze irregolari che compiono atti di una tale gravità che equivalgono ad un vero e proprio attacco armato. I criteri nell’ambito dei quali può essere lecitamente esercitato il diritto alla legittima difesa sono: a) la necessità; b) la proporzionalità; c) l’immediatezza. In base al primo criterio la forza può essere esercitata qualora sussista una necessità di legittima difesa urgente e tale da non lasciare la scelta dei mezzi ed il tempo di deliberare. Il criterio della proporzionalità non è valutabile in termini quantitativi ma, secondo una prassi giuridica ben consolidata, in termini qualitativi: lo Stato che agisce per legittima difesa può portare la sua azione in profondità tale da indurre l’aggressore a cessare la sua azione lesiva.

Il criterio dell’immediatezza impedisce di invocare la legittima difesa quando un’occupazione si è consolidata nel tempo.

La legittima difesa cessa non appena il Consiglio di Sicurezza ha preso le misure necessarie per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale, evento che difficilmente si realizza. L’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite riconosce agli Stati non solo il diritto all’esercizio della legittima difesa individuale, ma anche collettiva: uno Stato, che non sia stato oggetto di

un'aggressione armata, può intervenire in favore di un altro che abbia subito tale attacco. Le condizioni perché possa essere esercitato tale diritto sono: l'accertamento dell'esistenza di un attacco armato, e la richiesta formale, da parte dello stato oggetto della violenza armata dell'intervento a suo favore. Tra le misure coercitive non implicanti l'uso della forza armata l'art. 41 prevede: l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radiofoniche ed altre e la rottura delle relazioni diplomatiche se comminate tramite "decisioni" divengono obbligatorie per gli Stati membri.

Oltre all'adozione di tali misure, il Consiglio di Sicurezza può "raccomandare misure provvisorie" ai sensi dell'art. 40 della Carta delle Nazioni Unite quali il "cessate il fuoco", per non aggravare una situazione di fatto. Un esempio di esclusiva competenza dell'esercizio dei poteri per il ripristino della pace e della sicurezza internazionale da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, si è verificato negli anni 1990-'91 durante l'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq contro il quale furono votate all'unanimità 13 Risoluzioni. Le Nazioni Unite sono riuscite ad istituire operazioni per il mantenimento della pace: le forze impegnate in tali attività hanno operato sia nell'ambito di conflitti armati Internazionali(40) Unprofor 1992-'95 ex Jugoslavia, che nel quadro di conflitti armati non internazionali(41) Unosom

Il 1993 '95 Somalia(42).

La dottrina considera le operazioni per il mantenimento della pace finalizzate sia alla soluzione pacifica delle controversie che al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Esse vengono effettuate con il consenso dello Stato territoriale e prevedono l'uso delle armi solo in caso di legittima difesa.

Nel caso di un conflitto armato internazionale i contingenti di una forza multinazionale di pace fanno da cuscinetto, da forza di interposizione tra i contendenti con lo scopo di tenerli separati, mentre nel caso di un conflitto armato non internazionale hanno lo scopo di aiutare il governo legittimo a ripristinare “la legge e l'ordine” garantendo la distribuzione di aiuti umanitari.

Nell'Agenda per la Pace adottata dal Segretario Generale nel 1992 sono espresse le condizioni per la costituzione di un'operazione per il mantenimento della pace (Peace-Keeping) e le finalità di quest'ultima. Essa deve svolgersi con il consenso delle parti interessate, avere le caratteristiche dell'imparzialità e il non uso della forza, tranne in casi di legittima difesa.

Rientrano tra queste operazioni l'invio di “osservazioni militari” sotto la direzione del Segretario Generale dell'ONU su delega del Consiglio di Sicurezza con lo scopo di osservare il rispetto delle condizioni armistiziali dopo un conflitto armato, oppure le azioni di “diplomazia preventiva”

destinate a rassicurare una o più parti coinvolte in una situazione che potrebbe evolvere pericolosamente per la pace e la sicurezza internazionale.

Si tratta di azioni caratterizzate dalla piccola entità di personale impegnato. In merito al problema dell'uso della forza, dopo la fine della Guerra Fredda, gli Stati membri delle Nazioni Unite sono stati autorizzati all'esercizio dell'impiego della forza per conto o su delega dell'organizzazione.

Si è trattato spesso di operazioni sostitutive di quelle di "Peace-Keeping" dimostratesi inefficaci, o di operazioni condotte parallelamente a quelle di "Peace-Keeping", come gli interventi effettuati in Somalia e nella ex Jugoslavia. Gli Stati delegati a tali operazioni dal Consiglio di Sicurezza, devono muoversi nei limiti della delega e dell'autorizzazione ricevuta. E' necessario a tal punto soffermarsi sul divieto dell'uso della forza e sull'obbligo di soluzione pacifica delle controversie in relazione al conflitto del Golfo Persico scoppiato il 2 Agosto 1990 dopo l'invasione e l'occupazione del Kuwait da parte di massicce truppe irachene e la successiva annessione del territorio kuwaitiano all'Iraq, quale 19^a provincia irachena. L'intervento armato dell'Iraq costituisce una palese violazione dell'art. 2, parag. 4, della Carta delle Nazioni Unite che vieta agli Stati nelle loro relazioni l'uso della forza, ma anche la semplice minaccia dell'impiego della

stessa. Essa non rappresenta solo una norma convenzionale vigente nella cerchia degli Stati membri delle Nazioni Unite, ma ha la caratteristica di una norma generale di natura consuetudinaria, vincolante tutti gli stati indipendentemente dalla loro partecipazione all'Organizzazione.

In diverse Risoluzioni delle Nazioni Unite ritroviamo gli elementi che testimoniano l'evoluzione di tale norma in una norma di diritto internazionale generale ad esempio nella citata Dichiarazione relativa ai principi del Diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati; nella Dichiarazione sul rafforzamento dell'efficacia del principio del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza nelle relazioni internazionali (adottata mediante consensus con Risoluzione 42/22 del 18/11/87 dell'assemblea generale) in cui si precisa che: "il principio del non ricorso alla forza o alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali è universale e si impone a tutti gli stati, quali che siano il loro sistema politico, economico, sociale o culturale e le loro alleanze".

Tali Dichiarazioni rafforzano il divieto della minaccia o dell'uso della forza che si configura come un principio di Diritto Internazionale Generale(43).

Le medesime Dichiarazioni precisano anche che l'uso della forza non può essere usato come mezzo per risolvere sia le controversie internazionali

che quelle territoriali o confinarie(44). L'esistenza di una controversia internazionale obbliga gli Stati membri alla ricerca di una soluzione pacifica, così come sancito nell'art. 2, parag. 3, della Carta(45).

Anche quest'ultimo obbligo si è trasformato in un obbligo di Diritto Internazionale Consuetudinario.

La soluzione della controversia tra l'Iraq ed il Kuwait, lungi dal giustificare l'uso della forza era da ricercarsi, nell'impiego di procedimenti da regolamento, scelti consensualmente tra le parti, ed in ultima istanza, mediante il ricorso di competenti organi delle Nazioni Unite: il Consiglio di Sicurezza ai sensi del Cap. 6 della Carta e l'Assemblea Generale(46).

CAPITOLO II

LA CRISI DEL GOLFO

2.1 L'invasione del Kuwait da parte delle truppe irachene

Il 2 Agosto 1990 le Forze Armate Irachene invadono lo Stato del Kuwait dando inizio alla crisi del Golfo Persico che sfociò, nell'arco di pochi mesi in uno dei più violenti conflitti del dopoguerra. L'Iraq ha motivato l'invasione del Kuwait adducendo motivi antichi legati alla nascita dello stesso quale stato indipendente, infatti fin dal 1961, anno dell'acquisto dell'indipendenza del Kuwait, l'Iraq ne aveva chiesto l'annessione quale parte integrante del proprio territorio.

Le rivendicazioni dell'Iraq si erano successivamente limitate ad una revisione dei confini, che includeva l'annessione delle due isole di Warbah e di Bubiyan ed una striscia costiera del territorio Kuwaitiano situata di fronte ad esse(47). Tra i motivi giustificativi dell'invasione il governo di Saddam Hussein, inseriva quelli legati al prezzo del petrolio.

In merito il governo iracheno accusava infatti il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti (EMU) di un eccesso di produzione petrolifera superiore alle

quote assegnate dall'OPEC. Ciò avrebbe causato la diminuzione del prezzo del petrolio danneggiando pesantemente l'economia irachena e privandola così delle risorse finanziarie necessarie per far fronte al forte indebitamento estero, in particolare nei confronti del Kuwait, dovuto alla lunga guerra sostenuta contro l'Iran.

A scopo propagandistico il Governo Iracheno affermava che le decisioni del Kuwait in materia di politica petrolifera erano frutto di un complotto ardito a suo danno dal Kuwait con gli U.S.A. a loro volta sostenuti da Israele per "attentare alla sicurezza nazionale dell'Iraq, nonché affamare il suo popolo, intaccare la sua dignità e violarne i diritti". Dinanzi al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'Iraq aveva sostenuto di avere inviato le proprie truppe su richiesta di un nuovo governo kuwaitiano, il quale avrebbe depresso il precedente col fine di ristabilire l'ordine, dopo di che le forze irachene si sarebbero immediatamente ritirate.

Tra le motivazioni accennate che hanno determinato l'invasione del Kuwait quella di carattere economico risulta essere la più significativa(48).

Successivamente al cessate il fuoco tra Iran ed Iraq, il Kuwait, in violazione degli Accordi OPEC, unilateralmente decideva di aumentare la sua produzione di greggio dai pozzi di Rumalia, il cui possesso era da lungo tempo rivendicato dall'Iraq, questa decisione miope ed intempestiva, giocò un

ruolo determinante convincendo Saddam Hussein della volontà dei Paesi Petroliferi Arabi moderati di volerlo danneggiare economicamente.

Nel 1988 l'Iraq si presentava come un paese caratterizzato da una grave situazione economica: il tasso di inflazione oscillava tra il 20 ed 22% mentre il debito estero era attestato intorno agli 80 miliardi di dollari, tale situazione era determinata dall'aumento del potenziale militare dovuto a massicce importazioni di sofisticati armamenti. In questa situazione in cui si inserivano riti di crisi politica interna, i primi segnali di un deterioramento del quadro politico regionale, la vicinanza di un paese ricco come il Kuwait nei confronti del quale l'Iraq era fortemente indebitato e verso il quale esistevano da tempo irrisolte questioni di frontiera, poteva fatalmente condurre ad uno stato di guerra. Sul Kuwait, pendevano, inoltre, storiche rivendicazioni irachene fondate sull'appartenenza di questo principato alla provincia ottomana di Bassora.

Le tensioni Kuwaitiano-Irachene già in passato erano sfociate in gravi situazioni di crisi: nel Dicembre 1961, un deciso intervento britannico aveva impedito, un attacco iracheno e nel Marzo 1973 gli eserciti dei due Stati erano sembrati sul punto di scontrarsi.

Un'ulteriore fase di tensione si concluse nel 1976 grazie alla mediazione di Egitto ed Arabia Saudita, con la firma di un accordo che

implicava, da parte dell'Iraq, l'uso di due isolette Kuwaitiane che rivestivano carattere di particolare interesse per la marina irachena. Questi molteplici e diversi fattori di carattere storico geografico, economico, nonché politico e propagandistico, si ricordi, infatti, il regime dispotico e dittatoriale instaurato da Saddam Hussein, portavano quest'ultimo alla decisione di invadere il Kuwait. Egli compì sicuramente degli errori di valutazione politica: fu erroneamente convinto del sostegno occidentale, specialmente degli U.S.A. che impegnati ad instaurare nuovi rapporti con l'Unione Sovietica e ad osservare la nascita di nuove democrazie nell'Europa Orientale, sulle spoglie dei paesi ex-comunisti, consideravano l'Iraq come un fattore di stabilità nella Regione.

L'Iraq aveva iniziato la guerra contro l'Iran come paese filo-sovietico, per finire su posizioni diametralmente opposte. Per quanto alcune fonti di informazione americane non risparmiassero critiche al regime di Baghdad, soprattutto in relazione alla violazione dei diritti umani, Saddam Hussein era convinto che la posizione americana nei suoi confronti fosse di benevola neutralità. Tale sua convinzione era avallata dal colloquio avuto il 25 luglio 1990, ad invasione del Kuwait ormai predisposta, con l'Ambasciatore degli U.S.A. a Baghdad: April Glasie.

Il diplomatico ascoltò tutte le rivendicazioni nei confronti del Kuwait

e, dichiarando che il Presidente Bush non avrebbe imposto sanzioni economiche all'Iraq, in un certo senso rassicurò Saddam Hussein sulle intenzioni americane,


Tutto ciò fu valutato come atteggiamento di neutralità e non ingerenza(49). Certo, rappresentava un'ingenuità ritenere che nulla si sarebbe fatto contro l'aggressione compiuta nei confronti di un paese amico, ricco e strategicamente fondamentale per l'economia mondiale, da un dittatore sanguinario, che aveva condotto una guerra di sterminio contro la minoranza curda e che aveva raggiunto i vertici massimi del potere dopo aver sterminato collaboratori ed oppositori. Saddam Hussein contava su un veto, probabile della Cina e dell'URSS, all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, senza valutare le modificazioni avvenute nei rapporti fra Oriente ed Occidente e si preparava all'invasione del Kuwait adducendo motivazioni che mai avrebbero giustificato il suo inqualificabile operato(50).

Tali motivazioni mostrano una debolezza di fondo: come il Kuwait anche l'Iraq era nato da una divisione di carattere amministrativo, politico e geografico, conseguenza del post-colonialismo, che gli aveva assegnato dei territori ed imposto confini artificiali, ignorando storie ed etnie, che per converso, avrebbero potuto essere reclamati per le stesse ragioni da stati come la SIRIA, l'Iran, l'Arabia Saudita e la Turchia(51). Forse proprio le ragioni

economiche, addotte dall'Iraq hanno rappresentato l'aspetto meno attaccabile della politica di Saddam, il Kuwait aveva osato troppo scavalcando le direttive OPEC e gli scopi erano evidenti.

Tuttavia i fallimenti del governo iracheno non si contavano: fallimentare era risultato il tentativo di coalizzare e mobilitare attorno ad una politica di aggressione, i movimenti rivoluzionari e radicali arabi e fallimentare era stato il tentativo di trasformare l'attacco al Kuwait in una crociata araba contro Israele. Alle cause annunciate ne vanno aggiunte anche altre inerenti strettamente la figura di Saddam Hussein: una sorta di delirio di onnipotenza che lo faceva paladino dell'Islam, spingendolo verso una crisi senza ritorno. Egli non considerò il possibile intervento dell'ONU, che poi si rivelò decisivo, né l'impegno degli U.S.A. in un conflitto arabo-americano, né ebbe la lungimiranza di considerare che la formula politica del "nuovo ordine mondiale" professata dal Presidente BUSH comportasse una reazione globale ad un'aggressione locale. Ma il suo più grave errore è stato non considerare che in una civiltà dipendente energeticamente dal petrolio, l'Occidente mai avrebbe lasciato nel potere di un dittatore, sprezzante dei diritti umani ed impegnato in una colossale corsa al riarmo, il 19% della produzione mondiale di greggio, con un altro 25% nella vicina Arabia Saudita. Non prendere posizione avrebbe significato lasciar spazio in tempi brevi, allo scoppio di un

Pubblicazioni
Centro Studi per la Pace
www.studiperlapace.it



conflitto di ben più ampia portata, con il rischio incombente di una guerra combattuta con armi chimiche e nucleari, uno scenario di guerra non circoscritto alla sola area del Golfo Persico(52).

2.2 La reazione della Comunità Internazionale all'aggressione irachena: le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza non implicanti l'uso della forza

Uno degli aspetti più singolari della Crisi del Golfo e significativo in termini di politica internazionale, è stato l'elevato numero di paesi che si sono schierati contro l'Iraq ed il suo regime direttamente con l'invio di contingenti militari o, indirettamente, tramite l'appoggio finanziario.

La formazione della Coalizione anti-irachena può essere spiegata in considerazione ad obiettivi di ordine economico: essa va infatti ricollegata a conflitti di interesse economico in materia di produzione petrolifera, ma anche e soprattutto in riferimento all'ordine politico. La partecipazione corale alla coalizione anti-irachena va letta soprattutto alla luce di quella che negli anni '90 era la creazione del "nuovo ordine mondiale": nascita di nuove democrazie in Europa Orientale, la Perestroika e la nuova Russia di Gorbaciov, con tutti i problemi relativi alla transizione da un regime ad uno stato democratico, cambiamento reso ancora più drammatico e problematico dalla presenza stabile degli U.S.A. come unica superpotenza.

Il contesto politico mondiale non era più caratterizzato dal bipolarismo politico e militare delle due superpotenze: URSS e USA, ma dall'affermarsi degli Stati Uniti come unico potere ed in questo contesto, in una sorta di raggiustamento di alleanze, frutto di scelte politiche ed economiche, non più ideologiche, molti Paesi hanno ritenuto opportuno e vantaggioso schierarsi più o meno apertamente dalla parte degli U.S.A. Da questo punto di vista, l'aspetto strategico veramente significativo della Guerra del Golfo non è stato solo la liberazione del Kuwait e nemmeno la creazione di una specie di protettorato militare americano/occidentale sulle riserve petrolifere del Golfo, quanto l'occasione per leggere in maniera chiara, l'assetto delle alleanze del nuovo ordine mondiale.

Al di là di queste considerazioni, la creazione di un'ampia alleanza anti-irachena era scontata ed inevitabile e la mutata situazione strategica mondiale permetteva agli U.S.A. di gestire la crisi, le relazioni diplomatiche prima ed il conflitto armato poi, tramite le Nazioni Unite, riaffermandone il ruolo politico. Nell'ambito della crisi irachena l'ONU ed il suo ruolo si sono prepotentemente riaffermati e, mai come prima, sono coincisi con gli interessi e gli obiettivi degli U.S.A.

L'O.N.U., fino al '90, si presentava calata nel ruolo di paladino di

interessi anti-occidentali, addirittura in non pochi casi strumento gestito dai paesi comunisti, con una accentuata attenzione terzo-mondista, tanto che gli Stati Uniti pensavano di chiederne l'allontanamento della sede da New York. Nel giro di pochi mesi le Nazioni Unite sono tornate ad essere di fatto quello che erano all'atto della loro fondazione: un'organizzazione di Paesi liberi, ma pur sempre legati al mondo occidentale da molteplici interessi comuni. La storia della Guerra del Golfo, è quindi, la storia delle reazioni e risoluzioni delle Nazioni Unite e del formarsi della Coalizione anti-irachena(53).

La reazione del Consiglio di Sicurezza di fronte alla invasione del Kuwait è stata tempestiva e si è concretizzata in una serie di misure non implicantanti e implicantanti l'uso della forza. Sono state ben 11 le Risoluzioni (dalla Ris. 660 del 2/8/90 cioè dello stesso giorno dell'invasione alla Ris. 678 del 29/11/90, che autorizza l'uso della forza), che hanno posto le basi per quell'intervento militare di una coalizione di Stati che avrebbe condotto alla liberazione del Kuwait(54) • Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU convocato in seduta straordinaria a Washington il 2 Agosto 1990, decise di adottare nel corso della stessa seduta la Risoluzione 660, approvata con 14 voti favorevoli. La Risoluzione 660, che rappresenta il costante punto di riferimento delle risoluzioni successive, condannava l'invasione irachena in quanto violazione

della pace e della sicurezza internazionale, chiedeva il ritiro immediato ed incondizionato di tutte le forze irachene ed invitava l'Iraq ed il Kuwait ad aprire immediatamente le trattative per una soluzione pacifica della loro controversia.

L'aspetto più significativo di questa Risoluzione era l'immediata e definitiva condanna dell'azione irachena, condanna che costituiva il presupposto giuridico per i successivi sviluppi della crisi. L'accertamento della violazione della pace e della sicurezza internazionale, ai sensi dell'art. 39 della Carta, costituisce il presupposto per l'esercizio dei poteri conferiti al Consiglio di Sicurezza dal Cap. VII nel quale, infatti, sono inquadrabili le successive Risoluzioni dello stesso Consiglio.

Si sottolinea anche il richiamo all'obbligo di risolvere la controversia esclusivamente con mezzi pacifici ai sensi dell'ART. 33 della Carta(55). Può destare perplessità il fatto che il Consiglio di Sicurezza si sia astenuto dall'accertare l'esistenza di un atto di aggressione, dato che l'invasione irachena del Kuwait rappresenta forse la più tipica e classica forma di aggressione. Tale omissione è spiegabile solo in termini diplomatici e politici. Il Consiglio di Sicurezza, riteneva che la crisi aperta dall'invasione irachena potesse risolversi con il ritiro delle truppe di Saddam Hussein. Pertanto, pur

condannando senza ambiguità l'operato di Saddam Hussein ed esigendo l'immediato ritiro delle forze occupanti il Kuwait, il Consiglio preferì usare toni diplomatici per favorire il ricorso a mezzi pacifici per risolvere la crisi⁽⁵⁶⁾. Il 6 Agosto Re Fahad dell'Arabia Saudita chiedeva formalmente agli U.S.A. ed agli altri Paesi amici l'invio di contingenti militari per la difesa del proprio Paese da una temuta invasione irachena; contemporaneamente il Consiglio di Sicurezza dell'ONU approvava la Risoluzione 661. La Risoluzione 661 del 6/8/90 (**all.to 6**) (adottata con le due sole astensioni di Cuba e dello Yemen) stabilisce un complesso articolato di sanzioni economiche dirette ad isolare l'Iraq per costringerlo a ritirare le proprie truppe dal Kuwait. Dopo aver ribadito la condanna dell'invasione irachena, questa Risoluzione precisava che le Nazioni Unite erano 'determinate a porre fine all'invasione ed all'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq ed a ristabilire la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale del Kuwait', escludendo, pertanto, qualsiasi possibilità di compromesso con Saddam Hussein. La Risoluzione 661⁽⁵⁷⁾ decretava l'embargo totale e le sanzioni economiche comminate contro l'Iraq, vincolanti per tutti i Paesi membri ed aventi lo scopo di costringere il regime iracheno ad applicare il contenuto della Risoluzione 660. Contemporaneamente, i Paesi membri ponevano in essere misure interne

di applicazione della Risoluzione 661.

Quanto alla natura delle misure decise, esse rappresentano una interruzione totale delle relazioni economiche (dall'embargo sono escluse solo le forniture destinate a scopi medici ed, in circostanze umanitarie, le derrate alimentari).

La Risoluzione 661 costituisce una precisa applicazione dell'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite che contempla il potere del Consiglio di Sicurezza di adottare decisioni (vincolanti aventi come contenuto anche misure economiche).

Il Consiglio di Sicurezza, inoltre, nella stessa Risoluzione invitava gli Stati a non riconoscere qualsiasi regime istituito dalla potenza occupante. Il 9 Agosto arrivavano in Arabia Saudita le prime truppe americane la "82^a divisione Aerotrasportata" e nello stesso giorno il Consiglio di Sicurezza dell'ONU votava la Risoluzione 662 per negare ogni validità e riconoscimento internazionale all'annessione del Kuwait, dichiarata dalle autorità di Baghdad. Infatti l'8/8/90 il Consiglio del Comando Rivoluzionario Iracheno, Organo Supremo dell'Iraq, proclamava l'annessione del Kuwait ed il successivo 28 agosto l'Iraq trasformava il territorio Kuwaitiano nella propria 19^a provincia.

La Risoluzione 662 era diretta a disconoscere la suddetta annessione e per le espressioni usate e per la determinazione che la ispira, deve considerarsi una decisione vincolante nei confronti degli Stati membri. Tale Risoluzione si uniforma a norme del Diritto Internazionale ed a trattati che non riconoscono annessione territoriale ottenuta mediante l'uso della forza: decide che l'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq, attuata sotto qualsiasi forma e con qualsiasi pretesto, non ha alcuna validità giuridica e va considerata nulla e non avvenuta e chiede a tutti gli Stati, organizzazioni internazionali ed istituti specializzati di non riconoscere tale annessione e di astenersi da ogni azione suscettibile di essere interpretata come un riconoscimento implicito dell'annessione.

I dieci giorni successivi all'adozione della Risoluzione vedono sul fronte militare il progressivo arrivo delle truppe americane e sul fronte diplomatico il formarsi di alleanze e di prese di posizione contro l'Iraq di tutti i Paesi Arabi, ad eccezione della Giordania e dello Yemen. Il 18 Agosto il Consiglio di Sicurezza, all'unanimità, adottava una nuova Risoluzione la n. 664 (**all.to** 7) sul trattamento degli stranieri in Iraq ed in Kuwait e sulle missioni diplomatiche e consolari in Kuwait. La ratio di questa Risoluzione va ricercata nella reazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a due

iniziative assunte dall'IRAQ: la presa in ostaggio e la detenzione di cittadini di Stati terzi, il concentramento di alcuni di loro in località di importanza strategica e l'ordine di chiudere le sedi diplomatiche e consolari in Kuwait. Tale comportamento determinò la reazione degli Stati interessati, tra cui l'Italia, che chiese con fermezza all'Iraq di revocare l'ordine di chiudere la propria sede.

Anche il problema degli ostaggi usati come scudi umani nei principali punti strategici economici e militari per dissuadere la coalizione da eventuali attacchi aerei scatenò dure reazioni: in Italia, il governo dell'On.le Giulio Andreotti tenne duro nel rispetto degli impegni internazionali, non trattò con Saddam Hussein e non aprì la trattativa ufficiale, così come mantenne aperta a Kuwait City la sede dell'Ambasciata d'Italia, malgrado le minacce e l'assedio iracheno. Tutto questo in una situazione politica interna tesa e contrastata, drammaticamente spaccata dalla presenza di una fazione interventista da una parte e dall'altra di gruppi filo-pacifisti, espressione della cultura cattolica(58).

Una settimana dopo con la Risoluzione 665 del 25/08/90 si stabilisce il blocco navale nelle acque del Golfo. Essa è stata adottata con 13 voti a favore 2 astensioni (Cuba e Yemen) ed è strettamente connessa alla 661 che

aveva disposto sanzioni economiche contro l'Iraq, essendo diretta ad assicurarne l'applicazione. L'origine di questa nuova Risoluzione va ricercata nell'iniziativa assunta da parte degli U.S.A. di ottenere una necessaria legittimazione da parte dell'ONU dello spiegamento di forze navali, già effettuato. La presenza delle forze navali era stata giustificata dal ricorso all'ART. 51 della CARTA, quale esercizio di legittima difesa collettiva richiesta dal governo Kuwaitiano in esilio, ma necessitava anche dell'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza che avrebbe potuto fugare ogni dubbio circa la liceità di tale operazione militare.

L'adozione della Risoluzione è stata preceduta da un interno negoziato tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, negoziato che ha condotto alla modifica del progetto sostenuto dagli U.S.A. e Gran Bretagna, nel quale era contenuto un esplicito riferimento al ricorso dell'uso della forza, necessaria per la concreta applicazione delle sanzioni economiche decretate dalla Risoluzione 661.

L'eliminazione di tale riferimento (sostituito con l'espressione "provvedimenti commisurati alle circostanze contingenti") si deve alla ferma opposizione della Cina, il voto favorevole era subordinato all'assenza di ogni previsione dell'uso della forza nella Risoluzione in esame. L'adozione di tale

risoluzione ha creato non pochi problemi rispetto alla sua corretta interpretazione ed applicazione, in quanto anche se non in maniera implicita, veniva contemplata dal Consiglio di Sicurezza l'uso della forza nella Crisi del Golfo. Il Consiglio chiedeva agli Stati membri di cooperare con il governo Kuwaitiano, dispiegando forze navali nella regione ed adottando provvedimenti commisurati alle circostanze destinati a fermare tutte le navi mercantili in arrivo ed in partenza, ad ispezionare il carico ed accertare la loro destinazione al fine di applicare rigorosamente le disposizioni della Risoluzione 661 relative ai trasporti marittimi.

La Risoluzione non menziona esplicitamente il ricorso all'uso della forza, ma il testo approvato, nel richiedere agli Stati alleati del Kuwait di adottare provvedimenti idonei alle circostanze del caso, necessari per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Risoluzione 661, risulta alquanto ambiguo. L'ambiguità del testo è stata successivamente mitigata dall'adozione della Risoluzione 666 che stabiliva il transito di alcuni prodotti per scopi umanitari. La suddetta Risoluzione, che verrà adottata con 13 voti a favore e due contrari (Cuba e Yemen) reca criteri ed istruzioni per l'accertamento di esigenze di natura umanitaria, tali da giustificare la fornitura di viveri all'Iraq ed al Kuwait, in deroga al divieto generale di

rapporti commerciali con detti Stati ai sensi della Risoluzione 661. La Risoluzione ebbe immediata applicazione, tenuto conto in particolare delle richieste avanzate dai Governi Indiano, Filipino e dello Sri Lanka di assicurare una adeguata assistenza ai propri numerosi cittadini, tenuti in una critica situazione in Iraq ed in Kuwait. Il 14 Settembre 1990 truppe irachene invadevano le Ambasciate di Francia, Canada e Belgio, provocando una violenta reazione di condanna formalizzata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU nella RISOLUZIONE 667 del 16/9/90. Nel frattempo il Governo Britannico annunciava formalmente al sua intenzione di inviare forze corazzate in appoggio alla coalizione. La Risoluzione 667 ha specifico riguardo alle violazioni delle norme internazionali relative alle immunità diplomatiche e consolari commesse dalle autorità irachene ai danni di sedi e di personale di Ambasciate e Consolari di Stati Occidentali (in particolare della Francia) in Kuwait. Per la prima volta il Consiglio di Sicurezza utilizza il termine aggressione riferendosi alle violazioni delle sedi diplomatiche e consolari, mentre l'invasione irachena del Kuwait era stata qualificata nella Ris. 660 come una violazione della pace e della sicurezza internazionale, sebbene fosse inquadrabile in un tipico atto di aggressione. La qualificazione di aggressione contenuta nella Risoluzione 667, per quanto esplicitamente

riferita agli atti di violazione delle norme sulle immunità diplomatiche e consolari, va comunque riferita alla condotta complessiva dell'Iraq. Intanto cominciavano ad arrivare anche le prime truppe francesi, mentre si interrompevano le relazioni diplomatiche tra l'Arabia Saudita e la Giordania. Il 24 ed il 25 Settembre il Consiglio di Sicurezza dell'ONU approvava in rigida successione le Risoluzioni 669 e 670 che portano ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni con il blocco dei voli da e per l'Iraq ed il congelamento di tutti i fondi ed i beni iracheni all'estero. La Risoluzione 669 è stata adottata sulla base delle domande di assistenza inoltrate ai sensi dell'art. 50 della Carta delle Nazioni Unite. Essa è diretta a far fronte alle difficoltà incontrate dagli Stati a causa di misure coercitive disposte dal Consiglio di Sicurezza. Nella Risoluzione, però, il Consiglio di Sicurezza non ha individuato gli strumenti per fornire assistenza agli Stati in difficoltà, ma ha rimandato la fase istruttoria delle domande di assistenza al Comitato delle Sanzioni istituito ai sensi del paragrafo 6 della Risoluzione 661 del 6/8/90. Con la Risoluzione 670 del 25/9/90, adottata con il solo voto contrario di CUBA, l'embargo contro l'Iraq si completava estendendosi ai traffici aerei. Un'altra questione concernente l'ambito di applicazione della Risoluzione riguarda i voli per i passeggeri.

In proposito il testo è chiaro: lo scopo della risoluzione diretta ad impedire violazioni dell'embargo commerciale, si riferisce soltanto ai voli per trasporto di merci, mentre restano esclusi dalla sua applicazione i voli per i passeggeri. Tale risoluzione è estremamente ampia ed articolata soprattutto in materia di trasporti aerei e marittimi. Inoltre, dichiara la nullità di atti del governo dell'Iraq diretti a proteggere i beni e gli interessi iracheni contro i provvedimenti e le misure di embargo adottate in conformità delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, in particolare la 661. Di rilievo è il parag. 13 della Risoluzione col quale il Consiglio impone l'obbligo all'Iraq di attenersi alle disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 12/8/1949 relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra. Il Consiglio, richiama la responsabilità dell'Iraq per le "infrazioni gravi", ai sensi dell'art. 147 di tale Convenzione, come pure la responsabilità personale degli individui che commettano o ordinino la commissione di siffatte infrazioni(59). Nella Risoluzione il Consiglio precisa le modalità di esecuzione del divieto di trasporti marittimi contro l'Iraq, ma la parte più ampia e significativa della Risoluzione è dedicata, peraltro, ai trasporti aerei.

In merito a tali trasporti si è posto il problema se la Risoluzione autorizzasse l'uso della forza per fare rispettare l'embargo, compreso, se

necessario, l'abbattimento di aerei che violassero l'embargo. La tesi prevalente, sostenuta negli ambienti delle Nazioni Unite, è che la Risoluzione consentisse non solo di intercettare aerei che violassero l'embargo contro l'Iraq, ma anche il loro abbattimento o più in generale l'uso della forza armata. Durante il mese di Ottobre della crisi del Golfo, si realizzano importanti contatti diplomatici e tentativi di negoziazione che facevano ben sperare circa l'esito degli stessi, in realtà si rivelarono fallaci. Alla fine di Ottobre, infatti, furono distaccati in Arabia Saudita elementi della settima Brigata Corazzata Inglese ed il mese si chiudeva con l'adozione della Risoluzione 674, che richiamava severamente l'Iraq alle sue responsabilità nei confronti della popolazione e dei beni del Kuwait occupato.

La Risoluzione 674 fu approvata il 29/10/90 con due astensioni (Cuba e Yemen), dopo l'evidente insuccesso della missione diplomatica dell'inviato speciale di GORBACIOV, PRIMACOV a Baghdad volta a favorire una soluzione pacifica della crisi del Golfo.

Si tratta di una Risoluzione che ribadisce le posizioni adottate in precedenti Risoluzioni, ma che diviene urgente e necessaria di fronte all'atteggiamento di netta chiusura del governo iracheno. Un punto nuovo rispetto alle precedenti Risoluzioni è la denuncia dell'Iraq quale responsabile

per ogni perdita, danno o pregiudizio causato al Kuwait, a stati terzi ed ai loro cittadini dall'invasione irachena.

A tale affermazione si accompagna l'invito agli Stati di raccogliere i dati necessari per eventuali rivendicazioni di risarcimento di danni subiti dai propri cittadini o per la restituzione di beni. Va, inoltre, sottolineato quanto stabilito nel parag. 10 della Risoluzione in cui il Consiglio di Sicurezza, per la prima volta, mostra di preferire il ricorso a più energiche misure, in considerazione del persistente rifiuto da parte dell'Iraq di adempiere alle precedenti Risoluzioni: con la 678 del 29/11/90 si autorizzerà il ricorso a misure di carattere militare⁽⁶⁰⁾. Prima di questo, però il 28/11/90, fu adottata all'unanimità la n° 677 diretta ad impedire il tentativo dell'Iraq di alterare la composizione demografica della popolazione Kuwaitiana. Con la Risoluzione 677 veniva affidata al Segretario Generale dell'ONU la custodia dei registri di stato civile Kuwaitiani, per contrastare l'azione degli invasori iracheni consistente nel privare i cittadini Kuwaitiani dei loro documenti di identità e nel distruggere gli archivi del Ministero degli Interni del Kuwait. Il governo del Kuwait chiese espressamente l'adozione di tale Risoluzione, in quanto gli invasori iracheni, oltre a perpetrare continue violazioni dei diritti umani, avevano privato i cittadini Kuwaitiani dei loro documenti d'identità e avevano

distrutto gli archivi del Ministero degli Interni. Lo scopo era di cancellare il Kuwait quale entità statale e politica. Alcuni fuggitivi erano però riusciti a salvare i dati computerizzati della popolazione Kuwaitiana e con la Risoluzione 677 la custodia di questi dati ed il loro impiego venivano affidati al Segretario Generale delle Nazioni Unite. In Novembre il Segretario di Stato americano Baker effettuava un rapido giro di visite e consultazioni in Europa, Medio Oriente ed Unione Sovietica con lo scopo di sondare le opinioni degli alleati e dei quasi alleati per la pianificazione delle mosse successive.

L'8 Novembre il Presidente Bush ordina lo spiegamento in Arabia Saudita dell'intero VII Corpo di base in Germania, elevando così a 200.000 uomini il contingente militare e annunciando ulteriori rinforzi qualora la situazione lo rendesse necessario.

Questo annuncio indicava che i compiti militari della coalizione potevano andare al di là della semplice protezione dell'Arabia Saudita. Il 26 dello stesso mese il Presidente Gorbaciov ammoniva formalmente Saddam Hussein circa le conseguenze del suo operato e dichiarava che l'URSS non avrebbe abbandonato la Coalizione. Con questa presa di posizione gli schieramenti politici e militari erano ormai definiti e pronti a sostenere l'adozione della Risoluzione 678. Si tratta di un documento straordinario e

costituisce un vero e proprio ultimatum: esso infatti autorizza i Paesi Membri ad “utilizzare tutti i mezzi necessari per imporre il rispetto delle condizioni stabilite nella Risoluzione 660, a meno che l’Iraq non le accetti spontaneamente e completamente entro il 15 Gennaio 1991.

2.1 Segue: misure impicanti l'uso della forza

La Risoluzione 678 (all.to 8) crea i presupposti giuridici per una guerra su mandato delle Nazioni Unite e permette alle Forze Armate dei Paesi della Coalizione di operare fianco a fianco contro l'Iraq, pur nell'assenza di un qualsiasi strumento formale di alleanza o di patto militare.

Ai sensi dell'art. 42 della Carta delle Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza se ritiene che le misure non impicanti l'uso della forza armata previste dall'art. 41 siano inadeguate o nei fatti si siano dimostrate tali, può intraprendere azioni di carattere militare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Il presupposto richiesto affinché il Consiglio di Sicurezza possa ricorrere a misure, quali l'uso della forza armata, consiste quindi nella insufficienza delle misure contemplate dall'ART. 41 a mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Il giudizio circa l'inadeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 41 rientra nella valutazione discrezionale del Consiglio di Sicurezza.

Nel caso dell'Iraq ben undici Risoluzioni erano state adottate senza che da parte del governo di tale stato giungesse alcun segnale serio di

disponibilità a lasciare il territorio Kuwaitiano, e ciò, nonostante la sequenza di tali Risoluzioni rivelasse un graduale inasprimento delle misure deliberate e, soprattutto, l'esplicita minaccia di ulteriori misure, più gravi, come quelle di carattere militare(61).

E' sulla base di questa Risoluzione che le Forze Armate di una coalizione formata da numerosi Stati hanno iniziato, nella notte tra il 16 ed il 17 gennaio 1991, le operazioni militari volte a liberare il Kuwait, che si sarebbero protratte per 42 giorni con una crescente violenza fino alla resa dell'Iraq.

La guerra iniziata il 16 gennaio 1991 su mandato delle Nazioni Unite si concludeva solo con l'approvazione da parte delle Nazioni Unite del "cessate il fuoco" del 3 Marzo, formalizzato e confermato ufficialmente con la Risoluzione 687 del 3/4/1991.

Questo lungo documento dichiarava la liberazione del Kuwait, prevedeva il ristabilimento delle frontiere precedenti, garantite dai Trattati Internazionali, sollevava l'embargo sulle forniture all'Iraq di prodotti alimentari e di altri generi di prima necessità e, soprattutto, imponeva all'Iraq la distruzione totale, sotto sorveglianza di Ispettori delle Nazioni Unite, di tutte le sue armi di distruzione di massa (nucleari, batteriologiche, chimiche)

dei relativi vettori e dei centri di produzione e ricerca.

CAPITOLO III

LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA

3.1 La cessazione del conflitto e la liberazione del Kuwait

Da un punto di vista politico durante la guerra del Golfo gli Stati Uniti si sono confermati quale unica Superpotenza in grado di gestire la crisi in virtù di un'autorizzazione dell'ONU. Ciò costituisce un precedente circa la futura oscillazione dell'equilibrio mondiale che vede l'ONU come una reale comunità di Nazioni, in grado di intervenire in difesa di uno dei suoi membri. I Paesi Europei o dell'Area Occidentale ad industrializzazione avanzata hanno dato un sostanziale appoggio politico e militare alle posizioni americane, in previsione anche di futuri benefici economici, anche se con qualche piccola deviazione, in un momento iniziale o per lo meno fino all'attacco iracheno dell'Ambasciata Francese.

I Paesi Arabi hanno appoggiato le posizioni americane dopo tentennamenti e difficoltà, forse costretti dall'incalzare degli avvenimenti e solo quando queste posizioni si sono identificate con quelle della Comunità Internazionale rappresentata dall'ONU. La principale motivazione della partecipazione alla Coalizione anti-irachena dell'Arabia Saudita ed altri Paesi del Golfo era il timore di un attacco iracheno, a ciò si aggiungeva il pericolo di rimettere in discussione i confini esistenti, eventualità che avrebbe ridotto il Medio Oriente ad una polveriera.

Un atteggiamento a parte è configurabile per il Paesi Musulmani del Mondo non Arabo (soprattutto in Asia) che erano divisi tra le pressioni della loro opinione pubblica, che semplicisticamente identificava Saddam Hussein come il paladino dell'Islam contro gli infedeli e la salvaguardia di interessi strategici, politici ed economici derivanti da un atteggiamento favorevole agli Stati Uniti. I Paesi in via di sviluppo al di fuori dell'area arabo/islamica (Africa ed America del Sud) non minacciati direttamente dal conflitto e con una opinione pubblica quasi inesistente, aderivano alle posizioni americane, partecipando allo sforzo bellico in maniera limitata, proporzionale ai propri mezzi. Ma se questo era il punto di vista ufficiale dei governi, quale era invece l'atteggiamento dell'opinione pubblica in relazione alle conseguenze

sociali della guerra?

L'amministrazione Bush, ha ottenuto uno straordinario successo psicologico, riuscendo ad ottenere il consenso dell'opinione pubblica americana, che ha appoggiato il Presidente, durante il periodo delle operazioni militari ed ha garantito alle truppe un rientro trionfale.

Era indispensabile evitare la "sindrome Vietnam" e cioè la convinzione di sentirsi trascinati in un conflitto di cui non era chiara la causa, né gli obiettivi. Utile fu, pertanto, la "demonizzazione" del personaggio di Saddam Hussein e la sua identificazione in un nemico.

Lo scopo di tutto l'establishment americano era quello di gestire le operazioni belliche in modo tale da arrivare ad una vittoria decisiva il più rapidamente possibile, minimizzando le perdite alleate. Il raggiungimento di questo obiettivo richiedeva che le azioni belliche nei confronti delle truppe irachene fossero particolarmente dirette, impietose e risolutive, perché a lungo andare avrebbe potuto manifestarsi nell'opinione pubblica, un sentimento di pietà e solidarietà nei confronti del popolo iracheno, che avrebbe prodotto una profonda spaccatura nella nazione americana. Determinante si rivelò anche il ruolo dei grandi mezzi di comunicazione di massa durante il periodo del conflitto. Mentre in Vietnam giornalisti, inviati che operavano nella regione di

guerra trasmettevano reportage sugli eventi bellici e le condizioni di sofferenza sia del popolo vietnamita che dei giovani soldati americani, in uno scenario di sangue, violenza, atrocità inaudite, in Iraq si assisteva, invece, ad una guerra asettica, pulita, dove non si vedevano morti, feriti, ma solo lo scintillio notturno della contraerea nel cielo di Baghdad.

Al di là di queste considerazioni di ordine politico, sociale o culturale è importante stabilire quali siano state le conseguenze della crisi del Golfo sul piano giuridico, alla luce delle violazioni del diritto internazionale commesse dal governo iracheno, nonché la risposta che la Comunità Internazionale avrebbe dovuto dare e che non ha dato ad esse in termini di giustizia, mediante la costituzione di un tribunale ad hoc.

3.2 La risoluzione del Consiglio di Sicurezza 687

Con la liberazione del Kuwait ed il ritorno al potere del suo legittimo governo la grave crisi, apertasi il 2/8/90 ed il successivo conflitto scoppiato nel 1991 tra l'Iraq e la Coalizione di Stati sotto l'egida del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, poteva considerarsi conclusa.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la Risoluzione 686 del

2/3/91, prendeva atto dell'accettazione da parte dell'Iraq delle precedenti Risoluzioni dello stesso Consiglio e sanciva la cessazione temporanea delle ostilità, mentre con la successiva Risoluzione 687 del 3/4/91 (**all.to 9**) stabiliva le condizioni per la cessazione definitiva delle stesse(62).

Le ostilità sono cessate il 28/2/91 con la sconfitta delle forze irachene e la liberazione del Kuwait; le operazioni militari si sono protratte per 42 giorni e condotte, da ambo le parti con notevole violenza, hanno lasciato un quadro di devastazione nella Regione del Golfo Persico.

Tale stato di devastazione è stato accertato e documentato dal Segretario aggiunto dell'ONU: Ahtisaari, in seguito ad una missione svolta in Iraq dal 10 al 17/3/91 su incarico del Segretario Generale(63). Il quadro della regione di guerra è definito apocalittico e si avanza il sospetto che le operazioni militari, per intensità e generalità della forza impegnata, siano state condotte con una violenza tale da annientare le capacità di resistenza dell'avversario.

Si pensi alla modalità di conduzione delle operazioni militari contro le forze alleate (i fenomeni di inquinamento massiccio deliberatamente provocati dall'Iraq); oppure il quadro desolante del Kuwait a seguito dell'invasione irachena, che risultava drammatico.

In un altro rapporto, il Segretario Ahtisaari, pubblicato dopo una missione in Kuwait di un'équipe tecnica, afferma che lo scopo dell'aggressione era la "soppressione definitiva del Kuwait"(64) Di fronte al tentativo di eliminare uno Stato ed il suo popolo, ricorrendo persino a deportazioni, la risposta militare alleata non poteva essere che particolarmente intensa e risolutiva contro l'Iraq, allo scopo di liberare urgentemente il Kuwait, prima che tale tentativo si fosse realizzato producendo danni irreparabili.

Così come con la Risoluzione 687, il Consiglio di Sicurezza affermava la responsabilità dell'Iraq derivante non solo dall'occupazione del Kuwait e dagli illeciti commessi nel corso di tale occupazione e denunciava le modalità di conduzione delle operazioni militari contro le forze alleate. La Risoluzione non forniva, invece, alcuna valutazione della condotta militare alleata, né tanto meno la verifica del rispetto dei limiti dell'autorizzazione contenuta nella Risoluzione 678, questo al fine di rispettare un criterio di giustizia e legalità nella valutazione delle operazioni militari condotte dalle forze belligeranti (65)

Comunque, se dubbi permangono rispetto alla congruità dei mezzi impiegati, va segnalato che non vi è stata alcuna alterazione dell'obiettivo

indicato nella Risoluzione 678.

La Risoluzione 687 afferma la responsabilità dell'Iraq derivante dall'occupazione del Kuwait e dagli illeciti commessi durante di essa; il suo contenuto la qualifica come un trattato di pace o un armistizio, da collocare nel quadro di rapporti postbellici, piuttosto che come un atto proprio del Consiglio di Sicurezza volto a ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

La Risoluzione in questione risolve la controversia confinaria tra i due Stati (Iraq e Kuwait) stabilendo l'inviolabilità del confine risultante dall'Accordo di Baghdad del 4/10/1963,(66) confine che l'Iraq aveva contestato chiedendo l'assistenza del Segretario Generale. Per tali motivi il Consiglio di Sicurezza ha deciso di istituire una Commissione di demarcazione, con il compito tecnico di stabilire le coordinate precise vincolanti per l'Iraq ed il Kuwait come disposto dalla Risoluzione 883 del 27-5-1993

La Risoluzione prevede anche l'invio, in una zona smilitarizzata tra i 2 Stati, di un gruppo di osservatori: la Missione di Osservazione delle Nazioni Unite per l'Iraq ed il Kuwait l'UNIKOM fu costituita con la Risoluzione 689 del 9/4/1991. I paragg. da 7 a 14 hanno per oggetto il disarmo parziale dell'Iraq. La Risoluzione 687 costituisce infatti, il primo esempio di disarmo

imposto unilateralmente con un atto delle Nazioni Unite.

Le misure previste risultano particolarmente incisive in quanto destinate a prevenire il ricorso a nuove politiche aggressive e, pertanto, a garantire il mantenimento della pace nella regione. Il disarmo riguarda le armi di distruzione di massa ed i missili. Le misure ispettive destinate alla verifica del rispetto di tali obblighi, sono state realizzate con la creazione di un organo sussidiario del Consiglio di Sicurezza: la Commissione Speciale delle Nazioni Unite:(l'UNSCOM).

L'UNSCOM in collaborazione con le autorità irachene, ha il compito di far rimuovere le armi chimiche e batteriologiche, mentre la rimozione del materiale nucleare è affidata all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). L'Iraq, invece, provvede autonomamente alla distruzione dei missili e dei vettori sotto la supervisione dell'UNSCOM. Nella Risoluzione, il Consiglio di Sicurezza invita inoltre l'Iraq a riaffermare, senza condizioni, gli obblighi derivanti dal Protocollo di Ginevra del 1925 sul divieto dell'uso in guerra di gas asfissianti, tossici e simili e di mezzi batteriologici ed a ratificare la Convenzione sul divieto, la messa a punto, la produzione e stoccaggio di armi batteriologiche o a base di tossine e sulla loro distruzione del 1972.

L'Iraq è tenuto, inoltre, a sottoporre al Segretario Generale ed al Direttore Generale dell'AIEA una dichiarazione sull'ubicazione, la quantità ed i tipi di materiale nucleare posseduti ed a porli sotto l'esclusivo controllo dell'AIEA, per assicurarne la custodia e la rimozione. Le misure per il disarmo (paragg. 24 - 29) si completano con la riaffermazione del divieto di vendita o di fornitura all'Iraq di armi e materiale militare di ogni tipo; il divieto di embargo è stato poi revocato per le derrate alimentari ed i beni di prima necessità (paragg. 20 - 23). Con il paragg. 15, la Risoluzione impone l'obbligo all'Iraq di restituire tutti i beni sottratti al Kuwait e ribadisce che esso è responsabile per il Diritto Internazionale di ogni perdita, danno, disastro ecologico o pregiudizio a Stati, cittadini o Società straniera, derivante dall'invasione ed all'occupazione illecita del Kuwait (paragg. 16 - 19). A tale scopo il 20/5/91, la Risoluzione 692 istituiva un Fondo di Indennizzo per i danni subiti a seguito dell'invasione ed una Commissione incaricata di gestirlo.

La Risoluzione 705 del 15/8/91 decideva che il contributo dell'Iraq per il finanziamento del Fondo non superasse il 30% del valore annuo delle proprie esportazioni di petrolio e di prodotti petroliferi.

La Risoluzione 687 imponeva all'Iraq la cooperazione con il CICR

per il rimpatrio dei cittadini Kuwaitiani o di paesi terzi (parag. 30 - 31) ed esigeva dall'Iraq un impegno a non ricorrere al terrorismo (parag. 32).

Infine, il Consiglio, oltre a disporre un formale cessate il fuoco tra l'Iraq ed il Kuwait con gli stati della Coalizione, si riservava di adottare tutte le ulteriori misure che potevano servire ad assicurare l'applicazione della Risoluzione ed a garantire la pace e la sicurezza nella Regione.

3.3 Il disarmo e l'invio degli osservatori e ispettori ONU in IRAQ

La Risoluzione 687, che fissava le condizioni del cessate il fuoco, veniva accettata dall'Iraq il 5 aprile. Nella stessa data il Consiglio di Sicurezza adottava la Risoluzione 688 con la quale si condannava la repressione irachena compiuta nei confronti della popolazione civile (popolazione Curda al Nord dell'Iraq e la popolazione Sciita a Sud del paese) in base all'art. 2 della Carta delle Nazioni Unite e si richiedeva che l'Iraq consentisse il libero accesso da parte delle Organizzazioni Umanitarie, alle aree del paese interessate. Si creavano così le premesse per l'istituzione di zone di sorveglianza aerea, da parte delle forze aeree alleate (USA e GB), nel sud e nel nord dell'Iraq. Tale limitazione della sovranità, inaccettabile da parte dell'Iraq, è stata causa di ripetute azioni punitive, da parte delle forze aeree alleate (numerosi attacchi, contro postazioni della difesa aerea irachena, sono stati effettuati dalle forze aeree statunitensi ed inglesi, in risposta ad azioni ostili da parte dell'Iraq).

Il 9 aprile, il Consiglio di Sicurezza adottava la Risoluzione 689, che implementava quanto disposto nel paragrafo 5 della Risoluzione 687, prevedeva la creazione di una zona demilitarizzata (DMZ) in entrambe le parti del

confine Iraq-Kuwait. Tale zona veniva controllata da una missione di osservatori delle N.U. (UNIKOM). Il 13 aprile l'avanguardia della missione UNIKOM arrivava nella regione e il 6 maggio 1991 tutto il contingente era dispiegato nell'area interessata. Quando il ritiro delle forze armate irachene e della coalizione veniva completato il 9 maggio, la zona demilitarizzata entrava in vigore e l'UNIKOM assumeva la responsabilità di osservatore dell'area. L'UNIKOM è stata creata per garantire il rispetto delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, il suo mandato è "aperto", ossia viene revisionato ogni sei mesi. Gli obiettivi militari e politici sono :controllare le 25 miglia di lunghezza della via dell'acqua che va dall'Iraq al Kuwait (Khawr 'Abd Allah) e le 125 miglia di lunghezza della DMZ; scoraggiare le violazioni nella DMZ; osservare le azioni ostili intraprese da entrambe le parti.

UNIKOM aveva una iniziale autorizzazione per dispiegare 300 osservatori militari. Durante la sua fase iniziale (fino al loro ritiro nel giugno 1991), UNIKOM fu supportato da 5 compagnie di fanteria (680 tra ufficiali e sottufficiali) che provenivano dalle forze di "peacekeeping" delle N. U. in Cipro (UNFICYP) e dalle forze di interposizione in Libano (UNIFIL).

Alla missione partecipava anche personale civile internazionale e locale.

Il sostegno amministrativo e logistico includeva tende, generatori, attrezzatura per comunicazione, elicotteri, aerei, equipaggiamento per lo smistamento, binocoli e visori notturni.

Furono, inoltre, approntati servizi di ingegneria e di medicina. La maggior parte delle unità UNIKOM aveva partecipato ad altre missioni di “peacekeeping” e, quindi, era adeguatamente addestrata per il dispiegamento iniziale. Le tattiche adottate consistevano in pattugliamenti terrestri ed aerei, nel mantenere le 18 postazioni di osservazione e nel condurre investigazioni sulle violazioni della DMZ.

L’operazione di “peacekeeping” di UNIKOM ha tuttavia incontrato una serie di problemi. Innanzitutto la sua capacità di impedire le violazioni dei confini nella DMZ è stata condizionata dalle dimensioni della missione, dal limitato mandato affidatogli e dalla mancanza ed inadeguatezza del materiale in dotazione. Durante il suo spiegamento iniziale, infatti, molti iracheni entrarono nella DMZ per rubare armi e mine da vendere al governo di Baghdad e durante i primi due mesi, aerei alleati sorvolarono ripetutamente la DMZ in violazione del “cessate il fuoco”. Anche la mancanza del necessario sofisticato equipaggiamento per condurre le osservazioni, costituisce una evidente limitazione dell’efficienza delle operazioni condotte.

Il materiale in dotazione per le osservazioni era di tipo basico (binocoli e visori notturni), anziché di tipo all'infrarosso e radar: molto più idoneo per aree desertiche sia di giorno che di notte.

Un altro problema è stata l'inefficiente pianificazione dell'operazione da parte delle N. U.: la preparazione dei piani si è svolta prevalentemente durante la condotta dell'operazione anziché essere preparata in anticipo. Anche la mancanza di adeguate scorte e riserve ha ridotto sensibilmente l'operatività della missione. L'efficacia della missione è stata ridotta inoltre dalla chiara intenzione del governo iracheno di non rispettare le Risoluzioni delle N.U. - Le forze irachene hanno condotto numerose incursioni nella zona demilitarizzata, in palese violazione della Risoluzione 687, hanno inoltre aperto il fuoco contro guardie di confine saudite lungo il confine Iraq-Arabia Saudita, in violazione della Risoluzione 686, che proibisce all'Iraq di intraprendere atti ostili contro altri Stati. Anche se non direttamente coinvolta l'UNIKOM ha riscontrato numerosi problemi a causa dell'atteggiamento, adottato dall'Iraq, in particolare, per quanto riguarda il rispetto delle Risoluzioni 687, 707 e 715, che prevedono la collaborazione dell'Iraq con le N. U. nell'identificazione, distruzione e controllo della produzione e stoccaggio delle armi di distruzione di massa.

Nel 1993 le forze irachene hanno compiuto una serie di violazioni del “cessate il fuoco”, incluse alcune incursioni nella zona demilitarizzata e scambio di colpi di arma da fuoco nel confine Iraq-Arabia Saudita. Queste azioni ostili hanno provocato, da parte del Consiglio di Sicurezza, l’adozione di nuove Risoluzioni. Il 5 febbraio 1993 il Consiglio di Sicurezza ha adottato la Risoluzione 806, proponendo il graduale aumento del personale assegnato ad UNIKOM: 3600 truppe in più e la sostituzione dei poco armati osservatori militari con un battaglione di 750 soldati. L’Iraq ha anche ripetutamente impedito ai gruppi dell’UNSCQM e dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) le ispezioni sul proprio territorio, rendendo estremamente difficile l’attuazione del mandato delle N.U. diretto a controllare le infrastrutture irachene adibite alla produzione di armi di distruzione di massa. Le ripetute violazioni irachene del “cessate il fuoco” hanno innescato numerosi attacchi aerei alleati contro installazioni irachene per la produzione di armi e per la difesa antiaerea. Il tentativo, sponsorizzato dal governo iracheno, di assassinare il Presidente degli USA George Bush durante la sua visita in Kuwait il 15-16 aprile 1993, ha spinto il governo statunitense ad un attacco di ritorsione contro il centro “intelligence” di Baghdad condotto con missili da crociera “Tomahawk”.

CAPITOLO IV

VIOLAZIONI DEL DIRITTO BELLICO COMMESSE DALL'IRAQ DURANTE LA GUERRA DEL GOLFO

4.1 I metodi ed i mezzi illeciti di combattimento utilizzati dall'Iraq

Le violazioni del diritto bellico commesse dall'Iraq, di cui si individua la piena responsabilità giuridica, sono innumerevoli: l'occupazione ed annessione del Kuwait, le azioni di estrema brutalità commesse a danno dei

militari e civili kuwaitiani, il trattamento disumano inferto ai prigionieri di guerra, nonché l'uso arbitrario di metodi e mezzi di combattimento, l'uso di armi improprie, disastri ecologici ed ambientali.

I “crimini di guerra”, in linea di massima, sono definiti dal Diritto Internazionale sulla base degli statuti e delle sentenze dei tribunali di Norimberga e Tokyo, operanti al termine della II Guerra Mondiale e dalla Carta delle Nazioni Unite. Essi sono:

- omicidio volontario, maltrattamento e deportazioni a danno della popolazione civile;
- omicidio volontario e maltrattamento dei prigionieri di guerra e naufraghi;
- presa di ostaggi;
- saccheggio dei beni pubblici e privati;
- distruzione senza motivi di abitati;
- devastazioni non giustificate da necessità militari.

Sono considerati Crimini di Guerra le “infrazioni gravi” alle norme della Convenzione di Ginevra 1949 e del Relativo Protocollo Aggiuntivo del 1977. I Crimini di Guerra sono imprescrittibili ai sensi della Convenzione Europea di Strasburgo del 1974 (Convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità) in cui è prevista la

cooperazione internazionale per la ricerca, l'arresto, l'estradizione e la punizione delle persone colpevoli di tali crimini.

La definizione dei crimini, suindicata, rispecchia quanto messo in atto da Saddam Hussein. Il Diritto Internazionale disciplina il trattamento di civili coinvolti nei conflitti armati, dei prigionieri di guerra e detta norme riguardanti l'uso e la qualità delle armi, mediante accordi internazionali, la maggior parte dei quali ratificati dall'Iraq, come da moltissimi altri Stati, partecipanti alla coalizione alleata anti-irachena nella Crisi del Golfo Persico(67).

Saddam Hussein iniziava la guerra denunciando l'accordo concluso a Baghdad il 4/10/63 tra l'Iraq ed il Kuwait, che sanciva il riconoscimento del Kuwait da parte dell'Iraq quale stato sovrano ed indipendente. L'accordo, infatti, prevede: "La Repubblica dell'Iraq riconosce l'indipendenza e la piena sovranità dello Stato del Kuwait, delimitato nella maniera che si trova indicata nella lettera del F Ministro dell'Iraq del 2 1/7/32 e che è stata accettata dal Governatore del Kuwait nella sua lettera del 10/8/32".

Secondo l'attuale governo iracheno, l'accordo sarebbe invalido per violazione delle norme costituzionali interne irachene. Comunque sia, le pretese irachene non risultano comunque idonee a giustificare l'invasione e la

successiva annessione del Kuwait. Infatti, l'intervento armato dell'Iraq costituisce una violazione dell'art. 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, in base al quale "gli stati membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite".

Il divieto è ampio: va dalla semplice minaccia, al concreto uso della forza. Tale norma di natura consuetudinaria, vincola tutti gli Stati a prescindere dalla loro appartenenza all'ONU, conseguentemente, il ricorso alla minaccia ed all'uso della forza è considerato quale violazione del Diritto Internazionale Generale.

L'esistenza di una controversia confinaria tra l'Iraq ed il Kuwait, pertanto, non poteva in alcun modo giustificare un'azione militare, ma imponeva l'obbligo per gli Stati partner di ricercare una soluzione pacifica.

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 della Carta delle Nazioni Unite, infatti: "I membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia, non siano messe in pericolo".

Anche quest'obbligo è stato puntualmente violato dal governo iracheno,

infatti, la crisi del Golfo, lungi dal giustificare l'intervento armato, avrebbe dovuto comportare l'impiego di procedimenti di regolamento, scelti consensualmente tra le parti o eventualmente contemplati da accordi preesistenti, ed in ultima ipotesi, il deferimento della controversia ai competenti organi delle Nazioni Unite: il Consiglio di Sicurezza.

L'invasione irachena del Kuwait rappresentò un'aggressione armata del tutto illegale, infatti, ai sensi dell'art. 39 della Carta delle N.U., l'invasione costituisce una violazione della pace e della sicurezza internazionale e rappresenta una grave violazione del divieto dell'uso della forza.

Sia la Dichiarazione sulle Relazioni Amichevoli del 1970 che la Risoluzione relativa alla definizione di Aggressione del 1974 dichiarano che: una guerra di aggressione è un crimine contro la pace che dà luogo a responsabilità internazionale e, pertanto, essa viene a configurarsi come un illecito di particolare gravità che offende l'intera Comunità Internazionale nei suoi fondamentali interessi.

L'invasione e l'occupazione del Kuwait preludevano all'annessione del suo territorio, quale 19^a provincia irachena; il Kuwait veniva definitivamente incorporato nella realtà statale, politica, amministrativa e geografica dell'Iraq.

L'inizio del conflitto senza preavviso ha rappresentato un'ulteriore

causa di violazione del Diritto dei Conflitti Armati da parte dell'Iraq: infatti, secondo la 3^a Convenzione dell'Aja relativa all'Apertura delle Ostilità del 1907, una nazione non può dare inizio alle ostilità senza un inequivocabile preavviso come, “la dichiarazione di guerra” o un “ultimatum”(68).

L'Iraq, invece, con dichiarazione di guerra successiva all'invasione prese in ostaggio cittadini di Stati terzi: si trattava di cittadini stranieri, personale di ambasciate, che non ottennero il permesso di lasciare il paese. Questi stranieri qualificati da Saddam Hussein come “ospiti” in realtà, erano ostaggi che furono rilasciati nel Dicembre 1990.(69)

Ad aggravare l'illiceità di tale detenzione c'è stato anche l'intento criminale di Saddam Hussein di usare gli stranieri come “scudi umani” per prevenire eventuali ritorsioni della coalizione alleata.

Quanto all'ordine di chiudere le Ambasciate ed i Consolati in Kuwait, Saddam Hussein commetteva una violazione della norma relativa alla inviolabilità delle sedi diplomatiche, giustificando tale comportamento con l'affermazione che il Kuwait, in seguito all'annessione o meglio acquisizione territoriale, aveva cessato di esistere.

La condotta irachena rappresenta, a giudizio del Consiglio di Sicurezza, una violazione della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni

diplomatiche e di quella di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, nonché della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Per quanto concerne l'inviolabilità degli agenti diplomatici questa è stabilita dall'art. 29 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche che precisa: "La persona dell'Agente Diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o detenzione. Lo stato accreditatario lo tratta con tutto il rispetto che gli è dovuto e adotta tutte le misure idonee per impedire qualsiasi attentato alla sua persona, alla sua libertà ed alla sua dignità"(70).

Dopo l'invasione, l'Iraq tentò di distruggere i centri della resistenza tra i civili kuwaitiani: torture, violenze, arresti, omicidi e stupri furono i mezzi comunemente usati, così come l'appropriazione ed il saccheggio dei beni privati Kuwaitiani.

Il trattamento riservato ai civili kuwaitiani rappresenta un'ennesima violazione del Diritto Internazionale, infatti secondo la Convenzione di Ginevra del 1949 sono proibiti: la violenza, le punizioni corporali e la tortura di civili del paese occupato. Anche la legge islamica vieta l'omicidio di persone inermi, la distruzione di proprietà e l'attività di guerra al di fuori del

campo di battaglia.

Secondo la Convenzione dell'Aya del 1907 per il rispetto delle leggi di guerra: l'appropriazione o distruzione di proprietà civili è vietata salvo siano richieste dalle necessità belliche.

Secondo tale convenzione qualora fossero necessarie appropriazioni di beni privati per scopi bellici è richiesta in cambio una sorta di compensazione, inoltre, solo proprietà private utili e pertinenti allo sforzo bellico come armi, veicoli e radio, possono essere requisiti dell'occupante.

Tali appropriazioni, nel caso in esame, non erano giustificate dalle necessità belliche ed i beni di vario genere trasferiti in Iraq non potevano essere usati come supporto alle esigenze di conflitto.

Un discorso a parte rispetto agli illeciti commessi dall'Iraq, durante la crisi del Golfo, va fatto per i mezzi ed i metodi di combattimento spiegati dallo stesso.

C'è stato un uso improprio di armi tradizionali come i missili diretti contro la popolazione ed i beni di carattere civile, l'uso di armi vietate come le mine e la minaccia costante dell'uso di armi di distruzione di massa come quelle chimiche e batteriologiche; nonché, la scelta di metodi di combattimento che nell'area del Golfo Persico hanno provocato un grave

danno ecologico.

L'art. 35 del I Protocollo aggiuntivo del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949 stabilisce che le parti in un conflitto non hanno un potere illimitato nella scelta delle armi e dei metodi di combattimento, ma sono sottoposti a severe limitazioni non solo relative alla tipologia delle armi ma anche ad un loro uso improprio.

Durante la Guerra del Golfo l'Iraq ha usato i missili SCUD, che sono un'arma tradizionale autorizzata, ma in maniera impropria: gli SCUD lanciati contro le città israeliane erano incapaci di selezionare con cura l'obiettivo. Con il loro lancio l'Iraq non si prefiggeva un preciso vantaggio militare quanto, in realtà, un obiettivo politico: terrorizzare la popolazione civile e costringere Israele a reagire nella speranza di spingere i Paesi Arabi non coinvolti nel conflitto a schierarsi con l'Iraq.

L'illiceità nell'uso dei Missili SCUD sta nel fatto di averli usati e diretti non solo contro obiettivi militari, ma anche contro civili di un paese non belligerante come Israele, allo scopo di destabilizzare la coalizione alleata e creare un fronte arabo compatto ed unito contro gli U.S.A.

La commissione di tali atti è contraria all'art.51, parag. 5, del I Protocollo aggiuntivo del 1977 che vieta gli attacchi indiscriminati ed i

bombardamenti a tappeto e all'art.52, parag. 2, che vieta i bombardamenti che hanno lo scopo di terrorizzare la popolazione civile e di piegare la resistenza psicologica dell'avversario. Anche la Convenzione dell'Aya del 1907 vieta un tipo di attacco missilistico: essa prevede l'obbligo di avviso prima di un attacco ad obiettivi militari situati in aree dove permangono popolazioni civili. Tale necessità non sussiste laddove l'azione di lancio è in risposta ad un imminente assalto. L'Iraq, pertanto, violava tale prescrizione, in quanto i suoi attacchi sono stati condotti senza alcun preventivo avvertimento ed in assenza del pericolo di un imminente assalto contro di esso.

Le "mine" rientrano nella categoria delle "armi disumane" ed il loro uso in guerra è fortemente limitato, in quanto, considerate tra le armi quelle che producono effetti traumatici, eccessivi e prorompenti senza discriminazione.

Gli iracheni fecero un massiccio ricorso all'uso delle mine sia nel deserto che nel mare, creando problemi non solo durante il conflitto, ma soprattutto dopo: durante la fase dello sminamento. Purtroppo, all'epoca della Guerra, la normativa relativa all'uso delle mine era alquanto obsoleta rispetto sia all'evoluzione tecnologica, del tipo di arma, che alle conseguenze derivanti dall'uso delle stesse ed era limitata alle norme contenute nella

Convenzione dell'Aya del 1907 sulle leggi e gli usi della guerra terrestre.

Il Protocollo 2° alla Convenzione sulle Armi Inumane del 1991 aggiornato nel 1996 contiene un divieto assoluto solo per le mine antiuomo non rilevabili, mentre la Convenzione sulla proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antiuomo e la loro distruzione firmata a Oslo il 18/9/97 vieta completamente l'uso delle mine antiuomo.

Durante la Guerra del Golfo Saddam Hussein ha costantemente minacciato l'uso di armi chimiche(71) e batteriologiche(72). Il di Ginevra del 1925 vieta l'uso sia delle armi chimiche che di quelle batteriologiche a titolo di rappresaglia. Il loro uso è vietato anche dalla Convenzione del 1972 sul divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro distribuzione.

La 2^ Dichiarazione dell'Aya del 1899 vieta l'uso delle armi chimiche, gas asfissianti e la loro proibizione è ribadita dall'art. 23 a) del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aya del 1907. Ma è nel Protocollo del 1925 che è sancito il 1° fondamentale divieto dell'uso di armi chimiche, tranne che in rappresaglia.

Purtroppo, solo dopo il 1991 e, quindi, dopo la guerra del Golfo, l'uso delle armi chimiche anche durante una rappresaglia, è definitivamente messo

al bando. Nel 1993 è stata, infatti, conclusa la Convenzione sulla proibizione ed eliminazione delle armi chimiche, entrata in vigore il 29/4/1997. Queste armi durante il conflitto non sono state usate, ma il possesso di esse da parte dell'Iraq ha notevolmente allarmato la Comunità Internazionale che con la Risoluzione 687 relativa al "cessate il fuoco" non metteva solo fine al conflitto, ma imponeva di dare una risposta a questa problematica.

Un'altra arma usata da Saddam Hussein, di fronte alla minaccia delle forze alleate, è stata quella del "Terrorismo". L'Iraq non ebbe remore nel finanziare ed incoraggiare movimenti terroristici, appellandosi agli stessi in tutto il mondo. All'indomani del 16 gennaio, all'apertura delle ostilità contro l'Iraq, si registrò una violenta recrudescenza dell'attività terroristica contro il mondo occidentale.

Il "Terrorismo" è considerato giuridicamente come un'"infrazione grave" e se commesso durante un conflitto armato internazionale costituisce un crimine di guerra.

Un altro elemento che ha caratterizzato la Guerra del Golfo è stato l'uso del petrolio kuwaitiano come arma: non solo il suo pompaggio nelle acque del Golfo, ma anche l'incendio dei pozzi nel deserto. Circa 700 pozzi furono sabotati ed incendiati provocando una catastrofe ecologica senza

precedenti, le fumate di carbone hanno opacizzato l'atmosfera e le infiltrazioni determinatesi nel sottosuolo hanno causato un immane danno ecologico: per la prima volta nella storia, il petrolio veniva utilizzato come metodo di dissuasione e di rappresaglia nel quadro di un conflitto militare. La Comunità Internazionale ed i kuwaitiani non hanno esitato a qualificare questa "aggressione ecologica" come un "crimine contro l'ambiente e contro l'umanità".

Sul piano giuridico internazionale l'Iraq ha violato le norme del Protocollo di Ginevra del 1977, che interdicono l'uso di metodi e mezzi di combattimento che possono causare danni enormi, durevoli e gravi all'ambiente naturale e l'art. 22 dello stesso testo secondo il quale: "I belligeranti non hanno un diritto illimitato relativamente alla scelta dei mezzi e metodi di combattimento".

L'art. 53, paragrafo 3 del I° Protocollo aggiuntivo del 1977, vieta, infatti, l'impiego di mezzi e metodi di guerra concepiti con lo scopo di provocare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale. Con il termine "esteso" si intende individuare un'area di parecchie centinaia di chilometri quadrati; la nozione di "durevole" implica un periodo pari ad una stagione e la gravità è riferita ad una seria e significativa distruzione e pregiudizio alla vita umana ed

alle risorse economiche e naturali.

Ma la norma suindicata protegge l'ambiente in quanto tale, indipendentemente dal fatto che il suo danneggiamento si ripercuota sulla popolazione civile. Il 1° Protocollo aggiuntivo del 1977 all'art. 55, parag. 2, vieta le rappresaglie che abbiano per oggetto l'ambiente naturale ed all'art. 56, parag. 4, quella contro opere ed installazioni contenenti forze pericolose.

Si tratta di norme che vietano l'uso per scopi militari di tecniche suscettibili di modificare l'ambiente naturale.

4.2 Il trattamento dei prigionieri di guerra da parte dell'IRAQ

Il 12 Agosto 1949 furono adottate a Ginevra quattro “Convenzioni per la Protezione delle Vittime di Guerra”, in particolare la 3^a concerneva il “Trattamento dei Prigionieri di Guerra”, che integrava la precedente Convenzione del 1929.

E' prigioniero di guerra il combattente che, nel corso di un conflitto armato internazionale, cade nelle mani dell'avversario: egli è in potere della potenza nemica, ma non degli individui del reparto che lo ha materialmente catturato.

Il prigioniero di guerra ha diritto allo speciale statuto e conseguente trattamento stabiliti dal Diritto Internazionale(73)

Lo status di prigioniero di guerra è disciplinato dal Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja; dagli artt. 4-20 della 3^a Convenzione di Ginevra del 1949 ; dal 1° Protocollo Aggiuntivo del 1977 (artt. 43 .47).

La prigionia di guerra inizia nel momento in cui l'individuo belligerante cade in potere del nemico (art. 5 della 3^a Convenzione di Ginevra).

Le norme essenziali volte alla protezione dei prigionieri di guerra

stabiliscono che:

- 1) un prigioniero di guerra è tenuto a dare solo le seguenti informazioni :
nome, cognome, grado, data di nascita, matricola e non è tenuto a dare informazioni di carattere militare al nemico (art. 17, parag. 1; 3^a Convenzione Ginevra 1949);
- 2) i prigionieri di guerra possono essere internati in campi non situati nella zona dei combattimenti;
- 3) sono vietate le rappresaglie contro i prigionieri di guerra (art. 13, parag. 3, 3^a Convenzione di Ginevra del 1949);
- 4) i prigionieri di guerra devono essere trattati in ogni circostanza nel rispetto della loro persona e del loro onore (art. 14 della 3^a Convenzione di Ginevra);
- 5) i prigionieri di guerra hanno diritto ad essere trattati con umanità e a non essere sottoposti a violenze e torture;
- 6) i prigionieri di guerra hanno diritto a non subire violenza, intimidazioni o insulti, a non essere spogliati e ad essere sottratti alla curiosità pubblica;
- 7) i prigionieri di guerra hanno diritto a ricevere le cure mediche di cui hanno bisogno;
- 8) hanno diritto ad essere internati in luoghi lontani dalla zona di

combattimento e a non essere utilizzati per mettere a riparo dalle operazioni militari determinati luoghi; hanno diritto ad essere alloggiati in condizioni analoghe a quelle riservate alle truppe della potenza detentrici accantonata nella stessa regione;

- 9) hanno diritto a ricevere razioni alimentari e vestiario in misura sufficiente;
- 10) hanno diritto a godere della libertà di praticare la propria religione, o di esplicitare attività intellettuali, educative, sportive;
- 11) hanno diritto a portare le insegne del grado e le decorazioni;
- 12) hanno diritto a ricevere visite da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e ad essere liberati e rimpatriati alla fine delle ostilità attive(74).

Quanto sopra sta ad illustrare sia la nozione di prigioniero di guerra, sia le norme di Diritto Internazionale volte alla protezione dello stesso.

Durante la Guerra del Golfo, l'Iraq catturò numerosi militari alleati, che subirono trattamenti in piena violazione delle norme di Diritto Internazionale generale e della Convenzione di Ginevra del 1949, violazioni di cui sono stato testimone, in quanto io stesso prigioniero di guerra.

I militari alleati, prigionieri di guerra, sottoposti a torture fisiche e psicologiche, furono mostrati dalla televisione pubblica irachena, al popolo

iracheno ed a tutto il mondo, mentre, sicuramente sotto pressioni e minacce, in grave stato intimidatorio, rilasciavano informazioni circa la loro missione, condannando l'operato militare alleato contro l'Iraq. Con tale azione l'Iraq commetteva una violazione degli artt. 13 e 14 della 3^a Convenzione di Ginevra del 1949(75).

Alla Croce Rossa Internazionale fu sempre rifiutata l'autorizzazione per la visita ai prigionieri, mentre la circolazione di voci su presunte torture e maltrattamenti diveniva certezza.

Successivamente i prigionieri di guerra furono usati come "scudi umani" a difesa dei bunker presidenziali di Saddam Hussein e di installazioni militari, obiettivi di attacchi alleati.

L'Iraq violava così l'art. 23 della Convenzione di Ginevra del 1949 che dispone che: "Nessun prigioniero di guerra potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione ove egli sarebbe esposto al fuoco della zona di combattimento, né utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni..."

La mia personale posizione di Maggiore dell'Aeronautica Militare Italiana, a comando di un tornado della Coalizione Alleata, mi ha visto protagonista e testimone come prigioniero di guerra di quanto sopra

affermato.

La 1^a Missione italiana, durante la Guerra del Golfo, venne effettuata il 18/1/1991: 8 tornado decollarono dalla base di Al Dafra in Arabia Saudita per una missione sul Kuwait, un veicolo abbandonava per un guasto tecnico, le pessime condizioni meteorologiche non consentivano agli altri sei di effettuare rifornimento in volo. Il sottoscritto in compagnia del suo Navigatore Capitano Maurizio Cocciolone, dopo il rifornimento ed il successo della missione, avendo centrato l'obiettivo militare, veniva abbattuto dalla contraerea irachena, ma riusciva a mettersi in salvo insieme al compagno grazie all'eiezione dei sediolini dell'aereo che intanto precipitava.

Il nostro equipaggio fu dato per disperso: si seppe che il Capitano Cocciolone era sopravvissuto, grazie, purtroppo, alle terribili immagini di lui trasmesse alla televisione irachena, mentre dello scrivente non fu fornita alcuna notizia circa la sua sorte, durante tutto il periodo di prigionia, durato 47 giorni(76).

Solo il 3 marzo al Generale Mario Arpino, rappresentante italiano presso il Comando Interalleato, veniva comunicato che anch'io figuravo nell'elenco dei prigionieri di guerra e che presto sarei stato liberato insieme al Capitano Cocciolone e consegnato alla CRI, cosa che puntualmente avvenne

per il Capitano Cocciolone il 4 marzo e per me il 5 marzo 1991.

La nostra cattura fu immediata, fummo tenuti separati ed io, che ignoravo se il mio compagno fosse sopravvissuto, fui trattenuto nella postazione di comando di una batteria ZSU 234 che il nostro attacco aveva distrutto.

Lì, sono stato spogliato di tutto e vestito con biancheria di fabbricazione ungherese e con la nota tuta gialla dei prigionieri di guerra, siglata della scritta:

P.O.W. (Prisoner of War = Prigioniero di Guerra), dopodiché fui caricato su una jeep e condotto a Baghdad dove dal 19/1/al 24/01/91 sono stato tenuto prigioniero insieme ad altri militari alleati, presso un'installazione irachena.

L'Iraq violava così l'art. 18 della Convenzione inerente l'inizio della prigionia, che dispone che i P.O.W. non possono essere spogliati dei loro effetti ed oggetti di uso personale(77) e degli articoli 19 . 22 . 23 che disciplinano l'internamento dei P.O.W(78) I primi interrogatori, a cui fummo sottoposti, senza manette e bende agli occhi che di solito portavamo, erano condotti da militari: piloti iracheni, alcuni dei quali parlavano anche italiano.

I successivi interrogatori furono condotti dalla Polizia Segreta Irachena

ed i metodi usati includevano percosse e torture. Personalmente fui ripetutamente percosso e minacciato di essere giustiziato: il risultato fu quello di cadere in uno stato di profonda prostrazione fisica e psicologica.

L'Iraq, con tali comportamenti, violava palesemente l'art. 17 della Convenzione del 1949 in base al quale ogni P.O.W. è tenuto a dichiarare durante l'interrogatorio, soltanto il cognome, il nome e grado, la data di nascita e la matricola e nessuna tortura fisica o morale, né coercizione alcuna può mai essere esercitata su di lui per ottenere informazioni di qualsiasi natura. I P.O.W. che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né minacciati, né insultati, né esposti a molestie.

Tutto il periodo della prigionia si è consumato in luoghi malsani: celle umide e fredde con scarso cibo e senza assistenza medica. Senza saperlo i miei compagni ed io siamo stati usati come "scudi umani" a protezione del Bunder della Polizia Segreta di Saddam Hussein a Baghdad.

La Convenzione di Ginevra regola, anche le condizioni di alloggio, vitto e vestiario dei P.O.W. e tali norme sono state puntualmente violate dall'Iraq.

L'art. 25 dispone infatti che: "Le condizioni di alloggio dei P.O.W. saranno così favorevoli come quelle riservate alle truppe della potenza

detentrici accantonate nella stessa regione. Queste condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei prigionieri e non dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro salute... I locali destinati all'uso sia individuale, sia collettivo, dei P.O.W. dovranno essere al riparo dall'umidità, sufficientemente riscaldati ed illuminati”.

All'art. 26 si stabilisce che: “la razione alimentare quotidiana di base sarà sufficiente in quantità, qualità e varietà per mantenere il P.O.W. in buona salute ed impedire perdita di peso o perturbamenti dovuti a carenze.

L'art. 27 impone che: “Il vestiario, la biancheria e le calzature saranno fornite in quantità sufficiente ai P.O.W. della potenza detentrici, che terrà conto del clima della regione dove si trovano i prigionieri. Il bunker di Saddam Hussein a Baghdad fu la nostra prigione fino a quando fu distrutto a causa di un bombardamento alleato americano. Non era stata infatti segnalata la nostra presenza come prigionieri con apposite sigle sull'edificio come indicato dall'art. 23, di cui si è verificata un'ennesima violazione, sia perché eravamo detenuti in una zona di operazioni militari sia perché usati come scudi umani.

Quando mi estrassero dalle macerie fui portato via a calci e pugni e condotto presso un'altra prigione, anche le modalità di tale trasferimento

furono oggetto di violazione del Diritto Internazionale, infatti l'art. 46 stabilisce che: “il trasferimento dei P.Q.W. si farà sempre con umanità ed in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui fruiscono le truppe della potenza detentrica nei loro spostamenti...”.

In quest'ultima prigione trascorsi, con altri militari prigionieri, l'ultimo periodo della detenzione durata fino al 5 marzo 1991, giorno della mia liberazione.

1 cfr. VERRI, op. cit.

2 I mezzi di combattimento consistono nelle armi e nei sistemi d'arma con cui viene esercitata materialmente la violenza sull'avversario.

Esse sono fornite dagli Stati alle proprie forze armate in un conflitto armato, per il concreto esercizio della forza contro l'avversario, che è lecita in guerra nei limiti in cui è giustificata dalla necessità militare e non contraria all'onore militare. Si classificano secondo la loro natura e gli effetti prodotti distinguendosi in armi bianche, armi da fuoco, armi di distruzione di massa (armi batteriologiche, armi chimiche, armi nucleari).

3 I metodi di combattimento consistono nei procedimenti tattici o strategici usati in guerra per sopraffare l'avversario, utilizzando sulla base di informazioni disponibili nei suoi confronti, gli effetti delle armi combinate con il movimento e la sorpresa.

4 cfr. VERRI, *Diritto per la pace e diritto nella guerra* Ed. Speciale alla Rassegna dell'Arma dei Carabinieri - Roma 1980.

5 I combattenti secondo il Diritto Internazionale sono i membri delle FE.AA. di una parte in conflitto, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità se cadono in potere della potenza nemica hanno diritto allo statuto di prigioniero di guerra.

6 L'art. 48 precisa: *“Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile ed i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari”*

7 Art. 52, paragrafo 2: *“Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione, o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione, offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso”*

8 Art. 35: *“In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto, di scegliere metodi e mezzi di combattimento, non è illimitato. E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. E' vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale”*

L'art. 51, paragrafo 4 (b e c) (8 bis) vieta l'uso di mezzi e di metodi di combattimenti indiscriminati: sono considerati crimini di guerra i metodi di combattimento come il saccheggio, consistente nella sistematica e violenta appropriazione dei beni mobili di

proprietà pubblica o privata eseguita dalle truppe di un belligerante sul territorio dello stato avversario e la presa di ostaggi.

8 (bis) Art 51, paragrafo 4 : *“Sono vietati gli attacchi indiscriminati.”*

b)quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; a)quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente protocollo. e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile”

9 art 35,paragrafo 3:”E’vietato l’impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali, ci si può attendere che provochino ,danni estesi ,durevoli e gravi all’ambiente naturale.

Vi sono categorie di armi il cui uso è espressamente vietato(9 bis) come:

- 1) Proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore a 400 gr
- 2) Pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano
- 3) Trappole
- 4) Armi che impiegano schegge non localizzabili ai raggi X
- 5) Armi batteriologiche
- 6) Armi chimiche
- 7) Armi laser accecanti
- 8) Mine antiuomo

tossine) e ne impone la distruzione.

L’uso delle Armi Chimiche e Batteriologiche è vietato dal Protocollo di Ginevra del 1925(9 ter),le Armi Batteriologiche sono oggetto anche della Convenzione del 1972(9 quater) che ne vieta la messa a punto, a produzione e lo stoccaggio(sia di quelle biologiche a base di tossine) e ne impone la distruzione.

9 (bis) cfr. RONZITTI: Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit.

9 (ter) Divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili, e di mezzi batteriologici..

9 (quater) Divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e loro distruzione. Trattato Londra ~ Mosca - Washington del 10/4/72.

10 Vedi in argomenti la IV Convenzione di Ginevra del 12/8/49 sulla Protezione delle Persone Civili in tempo di guerra

11 cfr VERRI, Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit.

12 Leggi e usi della Guerra terrestre - Regolamento Allegato alla 4^a Convenzione dell’Aya del 1907-cap 2°:Dei prigionieri di guerra

13 Vedi la 3^a Convenzione di Ginevra del 1949

14 *Protocollo I sulla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali del 1977, aggiuntivo alla Convenzione del 1949. (Statuto di Combattente e prigioniero di guerra)*

15 *ART 5 La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate nell'art 4 non appena cadessero in potere nemico, e sino alla loro liberazione ed al loro rimpatrio definitivo...*

16 *ART 17, paragrafo 1: Ogni prigioniero di guerra, è tenuto a dichiarare quando sia interrogato a questo proposito soltanto il cognome, i nomi il grado, la sua data di nascita, ed numero di matricola, oppure, in mancanza di questo, un'indicazione equivalente*

17 **ART. 7:** I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione ed eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell'articolo precedente.

18 **ART. 13,** paragrafo 3: ... le misure di rappresaglia nei confronti dei prigionieri di guerra sono proibite.

19 **ART. 13:** *I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrica che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un Prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come un 'infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse. I prigionieri di guerra devono parimenti essere sempre protetti specialmente contro gli atti di violenza o di intimidazione contro gli insulti e la pubblica curiosità. ART. 14: i prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore..*

20 cfr. RONZITTI, Diritto Internazionale dei Conflitti Armati, cit.

21 L'armistizio consiste in una convenzione militare, contenente clausole militari, politiche, economiche, volte a dare punti di riferimento alla sospensione delle ostilità attive a tempo indeterminato, su tutto il teatro di guerra, senza mettere fine allo stato di guerra che perdura con le sue conseguenze giuridiche.

22 Tregua o sospensione d'armi: è un accordo fra belligeranti allo scopo di interrompere per breve durata l'impiego dei mezzi di combattimento in una determinata località o settore, allo scopo di provvedere a esigenze che non interessano la condotta generale della guerra (es. raccolta di feriti, esumazione salme, scambio prigionieri, dare tempo al comandante militare di chiedere istruzione per trattative più importanti ecc.). La sospensione d'armi non implica sospensione dell'applicazione delle norme del Diritto dei Conflitti Armati; d'altra parte non fa cessare

lo stato di guerra, che perdura con tutte le sue conseguenze giuridiche.

23 **ART. 40:** Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste dall'art. 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

24 Lo stato di guerra è una situazione giuridica che sorge: a) in conseguenza di una dichiarazione di guerra con la quale un soggetto di diritto internazionale manifesta unilateralmente la volontà di essere in guerra con un altro soggetto di diritto internazionale. Alla dichiarazione seguono le ostilità attive. Ossia l'esercizio della violenza mediante l'uso effettivo della forza armata; b) oppure con l'inizio improvviso delle ostilità, nella quale in tal caso, si identifica l'atto volontario di far sorgere lo stato di guerra. Lo stato di guerra cessa soltanto con la conclusione della pace fra i belligeranti. Lo stato di guerra non va confuso con la guerra né con le ostilità.

25 **ART. 51** parag.6 Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili

26 Vedi RONZITTI, *Diritto Internazionale di Conflitti Armati*, cit. p. 80

27 VERRI, *Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati*, Ed. speciale della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Roma 1984, p.41

28 vedi RONZITTI, *Diritto dei Conflitti Armati*, Torino 1998, p. 23.

29 Trattato firmato a Parigi il 27-8-1928 relativo alla *Rinunzia alla Guerra come strumento di Politica Internazionale*

30 Secondo la dottrina e la prassi giuridica francese il Diritto dell'Aya si identifica con il Diritto della Guerra o Bellico, volto a disciplinare la condotta delle operazioni militari.

31 ROUSSEAU, *Le droit des conflits armés*, Parigi, 1983 VENTURINI, *Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale*, Milano, 1988.

32 vedi RONZITTI, op. cit., p. 27

33 Principio secondo cui gli Stati debbono astenersi, nei loro rapporti internazionali, dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza, sia contro l'integrità territoriale, o l'indipendenza politica di ogni stato, si in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

34 **ART. 3:** *Principio relativo al dovere di non intervento nelle questioni che rientrano nella competenza nazionale degli Stati*

35 **ART. 3, lett. E:** riunisce in sé le condizioni di un atto di aggressione: . . l'impiego delle FF.AA. di uno Stato che sono stazionate sul territorio di un altro Stato con l'accordo dello Stato ospitante, fatto in contrasto con le condizioni previste nell'accordo, o qualsiasi prolungamento della loro presenza sul territorio in questione oltre la scadenza dell'accordo.

36 Nel Di. dei Confl. Arm. la consuetudine precede spesso la norma scritta: le regole della guerra imposte dalla necessità si trasformano in consuetudine, queste regole ripetute con atti successivi con la convinzione che l'osservanza delle stesse sia obbligatoria, si stabilizzano fino ad essere osservate da tutti. Spesso la consuetudine viene tradotta nel Dir. Internazionale positivo, divenendo obbligatoria anche per gli Stati non contraenti di questa o quella norma scritta. cfr. in arg. VERRI, *Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati*

37 vedi VERRI, op. cit.

38 cfr. RONZITTI, *Diritto Internazionale dei Conflitti Armati*, cit., p. 31

39 Tale aggressione è presa in considerazione dall'art. 3 della *Ris. 3314 - XXIX dell'A.G.*

40 **Conflitto Armato Internazionale:** è uno scontro armato fra 2 o più entità statali condotto dalle rispettive FF.AA. e regolato dal Diritto Internazionale: esso si identifica con la guerra nel senso classico dell'accezione. Essa si caratterizza per la sua natura di azione violenta, contraddistinta dalla volontà di fare la guerra, e dal conseguente sorgere di fatto o per formale dichiarazione dello Stato di guerra con tutte le sue conseguenze giuridiche compresa l'applicazione del Diritto dei Conflitti Armati.

41 **Conflitto Armato non Internazionale:** è un conflitto armato, guerra civile, che si svolge sul territorio di uno Stato fra le sue FF.AA. e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati, che sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate ed organizzate e di applicare il Diritto Internazionale stabilito per tali conflitti.

42 cfr. VERRI, op. cit.

43 cfr. VILLANI, *Lezioni sull'ONU e la crisi del Golfo*, Bari, 1994.

44 La Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli precisa che: "ogni stato ha il dovere di astenersi dal ricorso alla minaccia o all'uso della forza per violare le frontiere internazionali di un altro Stato come mezzo di Regolamento delle controversie internazionali comprese le controversie territoriali e le questioni relative alle frontiere degli Stati".

45 "I Membri devono risolvere le loro controversie Internazionali con mezzi pacifici, in

maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”.

46 Il rappresentante kuwaitiano dinanzi al Consiglio di Sicurezza raccontò che erano in corso negoziati tra le parti ed un incontro ad alto livello si era svolto a Gedda 24 ore prima dell'attacco iracheno.

47 vedi in argomento Mendelson e Hulton, *La revendication par l'Iraq de la sauveranité sur le Kuwait*, in *Annuaire Francais de Droit International*, 1994

48 Secondo il famoso giornalista americano Pierre Salinger le radici della Guerra del Golfo sono rintracciabili infatti nell'indebitamento estero dell'Iraq causato dalla guerra contro l'Iran.

49 Quest'atteggiamento di estraneità veniva in un certo senso confermato dalla dichiarazione del portavoce del Dipartimento di Stato: Margareth Tutwiler, nel corso di una conferenza stampa che il giorno precedente dichiarava che gli U.S.A. non avevano alcun accordo che implicasse un loro eventuale intervento in favore del Kuwait.

50 Operato che l'avrebbe portato all'aggressione del Kuwait, compiendo un crimine internazionale caratterizzato da tutta una serie di efferatezze e massacri ai danni della popolazione locale: saccheggi, arresti, torture ed omicidi, stupii, deportazioni ecc., al fine di cancellare l'identità storica, civile, amministrativa e politica, nonché geografica del Kuwait.

51 Altra motivazione avanzata per giustificare l'invasione del Kuwait era rappresentata da uno dei capisaldi della politica irachena: l'antimperialismo, incentrato sull'obiettivo di eliminare ogni influenza occidentale dalla Penisola Araba.

52 cfr. VILLANI, *Lezioni sull'ONU e la crisi del Golfo*, Bari 1994 e MARTINO, *Alle radici della Guerra*, in *Rivista Italiana Difesa e Guerra nel Golfo*, 1992.

53 cfr. BONSIGNORE, *Il mondo contro Saddam*, in *Rivista italiana difesa Guerra nel Golfo*, 1992.

54 AA.VV., *Interventi delle Nazioni Unite e Diritto Internazionale*, 1995.

55 **ART. 33:** *Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguire una soluzione mediante negoziati, inchieste, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziario, ricorso ad organizzazioni, ad accordi regionali o ad altri mezzi pacifici di loro scelta. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare le loro controversie mediante tali mezzi.*

56 Un fondamentale ruolo fu svolto, a tal fine, dal sostegno e gli sforzi compiuti dalla Lega degli Stati Arabi.

57 In esecuzione di tale dichiarazione l'Italia ha emanato il D.L. n. 220 del 6/8/90 (convertito nella L. 278/90) contenente misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq).

58 si veda GIORGERINI, *Gli aspetti politici dell'intervento italiano*, in Rivista Italiana Difesa, Guerra del Golfo, 1992.

59 **ART. 147:** *Le infrazioni gravi indicate nell'articolo precedente sono quelle che implicano l'uno o l'altro dei seguenti atti, se commessi contro persone o beni protetti dalla Convenzione. i 'omicidio intenzionale, la tortura o i trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici, il fatto di cagionare intenzionalmente grandi sofferenze o di attentare gravemente all'integrità fisica o alla salute, la deportazione o il trasferimento illegali, la detenzione illegale, il fatto di costringere una persona protetta a prestar servizio nelle Forze Armate della potenza nemica, o quello di privarla del suo diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente secondo le prescrizioni della presente Convenzione, la presa di ostaggi, la distruzione e l'appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiute in grande proporzione ricorrendo a mezzi illeciti e arbitrari*

60 cfr. **AA.VV.**, *Interventi delle Nazioni Unite e Diritto Internazionale*, 1995.

61 *La Risoluzione 678* fu adottata il 29/11/90 con 12 voti a favore (Canada, Colombia, Costa d'Avorio, Etiopia, Finlandia, Francia, Malaysia, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Romania, U.S.A., URSS., Zaire) una astensione (Cina) e due voti contrari (Cuba e Yemen).

62 cfr VILLANI, *Lezioni sull'ONU e la crisi del Golfo*, 1994.

63 Doc S. /22366, parag 8: I membri della missione ed io stesso eravamo perfettamente al corrente delle informazioni pubblicate dai media al proposito della situazione in Iran e, beninteso, del recente rapporto OMS/UNICEF sulla situazione di approvvigionamento di acqua, del risanamento e della salute nella zona metropolitana di Baghdad. Tengo, tuttavia a sottolineare sin d'ora che nulla di ciò che avevamo potuto vedere o leggere ci aveva preparato alla forma di particolare devastazione che ha subito il Paese. Il conflitto ha avuto degli effetti quasi apocalittici sull'infrastruttura economica di quello che era, sino al Gennaio 1991, una società abbastanza ampiamente urbanizzata e meccanizzata. La maggior parte dei mezzi di sostegno è stata distrutta e resa precaria. L'Iraq per un tempo abbastanza lungo, ad un'era pre-industriale, ma con tutti gli inconvenienti che presenta una dipendenza post-industriale rispetto ad un'utilizzazione intensiva dell'energia e della tecnologia

64 Doc S/22409, parag 41: Non vi è dubbio che è stato fatto un tentativo deliberato per sopprimere il Kuwait, la sua identità nazionale e la sua fierezza che il suo popolo deriva dalla propria storia e dalle proprie realizzazioni. Il modo in cui le distruzioni sono state

effettuate e accompagnate da atti massicci di vandalismo e di saccheggio, lascia un'immagine indelebile.

65 cfr. AA.VV., *Interventi delle Nazioni Unite e Diritto Internazionale*, 1995

66 *In base all'accordo di Baghdad del 4/10/1963: La Repubblica dell'Iraq riconosce l'indipendenza e la piena sovranità dello Stato del Kuwait, delimitato nella maniera che si trova indicata nella lettera del 1° Ministro dell'Iraq del 21//32 e che è stata accettata dal Governatore del Kuwait, nella sua lettera del 10/8/32*

67 Military Law, *US. Army Command and General Staff College*

68 ART. 1: Le Potenze contraenti riconoscono che le ostilità non debbano cominciare fra di loro senza un avvertimento preventivo e non equivoco, che avrà, sia la forma di una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un ultimatum con dichiarazione di guerra condizionata

69 Ostaggi persone abitualmente catturate in territorio occupato, in passato per assicurare l'esecuzione di determinate imposizioni, ieri prevalentemente per prevenire atti ostili contro le forze occupanti. Questa pratica è oggi espressamente vietata dal Diritto Internazionale vigente; la presa di ostaggi ed il loro passaggio per le armi sono considerati crimini di guerra.

70 **vedi VILLANI**, *Lezioni sull'ONU e la Crisi del Golfo*, cit..

71 Armi chimiche: armi, che provocano nell'uomo e negli animali lesioni di varia natura e gravità, utilizzando le proprietà asfissianti tossiche, irritanti, paralizzanti, regolatrici della crescita, antilubrificanti o catalitiche, di una sostanza chimica qualsiasi solida, liquida o gassosa. Il loro impiego, fabbricazione o stoccaggio è vietato.

72 Armi batteriologiche: sono armi che, per provocare negli uomini e negli animali malattie o alterazioni morbose, utilizzano insetti nocivi o altri organismi viventi o morti o loro prodotti tossici. Il loro impiego, fabbricazione o stoccaggio è vietato.

73 cfr. VERRI, *Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati*, cit.

74 cfr. VERRI, *Appunti di Diritto Bellico*, ED. speciale Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 1982

75 **Art. 13:** *I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità... Ogni atto od omissione illecita da parte della potenza detentrica che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come un' "infrazione grave" della presente Convenzione....*

ART 14 I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro

persona e del loro onore....

76 Furono violati dall'Iraq gli artt. 70-71-75 della Convenzione di Ginevra del 1949, che permette ai prigionieri di guerra di corrispondere per far avere proprie notizie alla famiglia, nonché riceverne e ricevere visita da parte dell'Organismo Neutrale della Croce Rossa Internazionale. L'art. 70 cita: Ogni prigioniero di guerra sarà messo in condizioni... di inviare direttamente alla sua famiglia da un lato, all' Agenzia Centrale dei Prigionieri di guerra dall'altro, previste dall'art. 123 notizie... per informare della sua prigionia, del suo indirizzo, del suo stato di salute...

77 ART. 18: Tutti gli effetti e gli oggetti d'uso personale, eccettuate le armi, cavalli, equipaggiamento e carte militari, resteranno in possesso dei P. O. W., nonché gli elmetti metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto consegnato per la protezione personale. Resteranno parimenti in loro possesso gli effetti e gli oggetti che servono al loro abbigliamento ed al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte del loro equipaggiamento militare ufficiale...

78 ART. 19: Nel più breve termine possibile dopo la loro cattura i P. O. W., onde essere fuori pericolo, saranno trasferiti in campi situati in un luogo abbastanza distante dalla zona di combattimento...

ART. 22 I P.O.W. potranno essere intimati soltanto in stabilimenti situati sulla terraferma e che offrono ogni garanzia d'igiene e salubrità.. **ART. 23:** Nessun P.O.W. potrà mai essere mandato o trattenuto in una regione ove egli sarebbe esposto al fuoco della zona di combattimento né utilizzato per porre al riparo dalle operazioni militari, con la sua presenza, certi punti o certe regioni..

Pubblicazioni
 Centro Studi per la Pace
www.studiperlapace.it

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. Interventi delle Nazioni Unite e Diritto Internazionale, 1995.

BALLADORE PALLIERI Diritto Bellico.

CASSESE (ed.) The New Humanitarian Law of Armed Conflict

CONFORTI: Le Nazioni Unite, 5 ed. aggiornata, Padova, 1996

FEDERAL RESEARCH DIVISION LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON, DC: "Un peace keeping Case Studies - 1996.

FLECK (ed.), The handbook of humanitarian Law in Armed Conflict, OXFORD, 1995

MILITARY LAW (U.S. army command and general staff college).

RIVISTA ITALIANA DIFESA: Guerra nel Golfo L'impegno italiano 1992.

RONZITTI: Diritto Internazionale dei Conflitti Armati Torino 1998.

SCOVAZZI TREVES Giuliano: Diritto Internazionale Vol. I Milano 1983..

SHARP WALTER GARY, SR. 1995: Un peace operations.

VENTURINI (Gabriella) : Necessità e proporzionalità nell'uso della forza militare in diritto internazionale, Milano, 1998

VERRI: Diritto per la Pace e Diritto nella Guerra. Ed. spec. della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri Roma 1980.

VERRI: Appunti di Diritto Bellico Ed. Speciali della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri Roma 1982.

VERRI: Dizionario di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati Ed. Speciali della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri Roma 1984.

VILLANI: Lezioni sull'ONU e la Crisi del Golfo Bari 1994.